

NOTIZIARIO N. 21 - 17 APRILE 2020

AFFARI GENERALI



Decreto Legge 08/04/2020, n. 23: Circolare ABI del 16 aprile 2020.

pag. 3

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Emergenza COVID-19: Cassa integrazione guadagni in deroga - esenti dall'imposta di bollo le domande presentate dal 9 aprile 2020. pag. 10
- ◆ Emergenza COVID-19: «Premio» di 100 euro da corrispondere ai dipendenti che, a marzo 2020, hanno prestato l'attività «nella propria sede di lavoro» - ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. pag. 11
- ◆ Emergenza COVID-19: risposte INAIL alle domande più frequenti in materia di tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro. pag. 17
- ◆ Emergenza COVID-19: sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali - istruzioni INPS del 9 aprile 2020. pag. 22
- ◆ Emergenza COVID-19: «prime indicazioni interpretative» del Ministero del Lavoro in materia di ammortizzatori sociali e sue risposte alle domande più frequenti. pag. 39
- ◆ Emergenza COVID-19: Cassa integrazione guadagni ordinaria, in deroga e Assegno ordinario erogato dal Fis estesi ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020. pag. 46
- ◆ Cassa integrazione guadagni in deroga: integrazione e parziale modifica dei criteri di presentazione delle domande («Determinazione» regionale 15 aprile 2020, n. 655). pag. 47
- ◆ Emergenza COVID-19: chiarimenti INPS sulla legislazione applicabile e la validità dei modelli «A1» rilasciati ai lavoratori «distaccati» operanti in uno o più stati applicanti la regolamentazione comunitaria. pag. 62
- ◆ Emergenza COVID-19: fruizione del congedo indennizzato dei genitori per la cura dei minori prorogata al 3 maggio 2020. pag. 64
- ◆ Rapporto tra trattamento di integrazione salariale e i principali istituti legali: tabella riepilogativa. pag. 65
- ◆ Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese (art. 1 d.l. 8 aprile 2020, n. 23): beneficio della garanzia condizionato all'impegno a gestire i livelli occupazionali con accordi sindacali. pag. 69
- ◆ Tfr - indice di rivalutazione di marzo 2020. pag. 77

OGGETTO: **DECRETO LEGGE 08/04/2020, N. 23**
CIRCOLARE ABI DEL 16 APRILE 2020

Riportiamo di seguito la Circolare ABI del 16 aprile 2020 relativa ai **"Finanziamenti bancari per la liquidità fino a 25.000 euro garantiti dal Fondo di garanzia per le PMI ai sensi del D.L. 08/04/2020, n.23, articolo 13, comma 1, lettera m."**

Si veda al riguardo anche quanto pubblicato su Confimi Romagna News n. 19 del 10/04/2020.

Roma
16 aprile 2020
Prot. UCR/000723

Agli Associati

Loro sedi

Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23

Finanziamenti bancari per la liquidità fino a 25.000 euro garantiti dal Fondo di garanzia per le PMI – Articolo 13, comma 1, lettera m)

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni del 9 aprile (Prot. UCR/ULS/000686) e del 14 aprile (Prot. UCR/ULS/000708) relative, rispettivamente, alle previsioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 in tema di garanzie su finanziamenti bancari per facilitare l'accesso alla liquidità delle imprese e al modulo di richiesta della copertura del Fondo di garanzia per le PMI sui finanziamenti bancari fino a 25 mila euro di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m) del decreto-legge anzidetto.

Si comunica che a partire da domani, 17 aprile, il Portale del Fondo di Garanzia PMI, come indicato dal Gestore del Fondo (Mediocredito Centrale-MCC), inizia a consentire l'inserimento da parte delle banche delle richieste di garanzia sui finanziamenti bancari fino a 25 mila euro, di cui al Decreto legge dell'8 aprile scorso.

Al fine di agevolare la presentazione delle richieste di garanzia, il Gestore del Fondo consentirà la trasmissione del relativo modulo alle banche anche via posta elettronica certificata (PEC) o e-mail con allegata copia del documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore o altra modalità equivalente.

Al riguardo, si sottolinea ad esempio la possibilità di prevedere all'interno del proprio sito internet apposita sezione dedicata alla misura in discorso, con le informazioni e la modulistica necessaria alla presentazione delle domande di finanziamento nonché le modalità di acquisizione di tali domande da parte della banca, evitando, per quanto

possibile, che i soggetti beneficiari della misura debbano necessariamente recarsi presso la filiale bancaria.

In allegato si fornisce uno schema esemplificativo di come accedere ai finanziamenti bancari per la liquidità fino a 25.000 euro.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Gianfranco Torriero
Vice Direttore Generale



Allegato

2. I moduli di finanziamento e di richiesta della garanzia devono essere compilati e sottoscritti e forniti alla banca, ad esempio attraverso un invio all'indirizzo e-mail della banca (indicato sul sito internet della stessa) via Posta Elettronica Certificata (PEC), con allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, o con altra modalità definita dalla stessa banca (ad esempio compilando i moduli direttamente sul sito della banca).
3. Per la compilazione del modulo di garanzia, dopo aver inserito i dati anagrafici dell'impresa (inclusi quelli del legale rappresentante che sottoscrive il modulo) o quelli della persona fisica beneficiaria, al punto 13 della Scheda 1 (2/3) va indicata la finalità per la quale è chiesto il finanziamento (es. acquisto scorte, fido a breve per anticipo fatture, o semplicemente "liquidità").

Allegato 4 - bis - Modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lettera m), comma 1 dell'art. 13 del DL Liquidità - Pagina 3 di 8

scheda 1 (2/3)

11. di prendere atto che, in caso di concessione dell'intervento, il nome dell'impresa, i relativi dati fiscali, e l'importo della garanzia concessa saranno resi pubblici sul sito www.fondidigaranzia.it ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni;

12. che l'operazione finanziaria sopra indicata è richiesta/concessa in relazione alla seguente attività economica esercitata: (inserire codice di classificazione ATECO 2007)

13. che l'operazione finanziaria sopra indicata è stata richiesta/concessa per le seguenti finalità:

14. che l'attività d'impresa del soggetto beneficiario finale è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19

15. che nell'ultimo esercizio contabile, riferito all'anno....., ha registrato ricavi (*) pari ad euro come risultante da:

ultimo bilancio depositato

ultima dichiarazione fiscale presentata

le seguenti opzioni sono valide solo per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019

autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445

altra idonea documentazione (specificare quale).....

4. Il punto 17 della Scheda 1 (2/3) del modulo di garanzia va compilato solo se l'impresa richiedente l'agevolazione ha già beneficiato² di "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)" attivati dal nostro Paese nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia per l'emergenza COVID-19 (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni). Non devono invece

² Il soggetto richiedente deve essere già in possesso del provvedimento con il quale è stata riconosciuta l'agevolazione. Non vanno quindi indicati gli aiuti per i quali è stata semplicemente presentata la domanda.

11. Per recuperare le credenziali per l'accesso, qualora il soggetto beneficiario abbia già usufruito in passato di garanzie del Fondo, occorre seguire le [Istruzioni per l'accesso al Portale FdG](#).

ESEMPI DEL MASSIMO GARANTIBILE

Il Fondo può garantire finanziamenti per un importo massimo non superiore al 25% dei ricavi dell'impresa – secondo quanto indicato nel modulo di domanda di garanzia - e comunque fino a 25 mila euro.

Nel caso vengano presentate più domande di finanziamento da parte di banche diverse in relazione allo stesso soggetto, Il Fondo rilascia la propria garanzia con riferimento alle prime domande presentate fino a concorrenza dell'importo massimo garantibile, come sopra indicato.

Di seguito alcuni esempi.

IMPRESA A

Importo ricavi = 120.000 euro

25% ricavi = 30.000 euro

Importo massimo garantibile = 25.000 euro

Modalità di erogazione

Banca X = 25.000

Banca X = 15.000 + Banca Y = 10.000

IMPRESA B

Importo ricavi = 80.000 euro

25% ricavi = 20.000 euro

Importo massimo garantibile = 20.000 euro

Modalità di erogazione

Banca X = 20.000

Banca X = 15.000 + Banca Y = 5.000

OGGETTO: **EMERGENZA COVID-19**
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA
ESENTI DALL'IMPOSTA DI BOLLO LE DOMANDE PRESENTATE DAL 9 APRILE
2020

L'art. 41, comma 3, del decreto-legge 08/04/20, n. 23 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 19/2020), ha previsto che le domande di cassa integrazione guadagni in deroga presentate ai sensi del comma 4 dell'art. 22 del decreto-legge 17/03/20, n. 18 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 7, 11, 13, 15, 16 e 17 del 2020), dal 9 aprile scorso, sono esenti dall'imposta di bollo.

OGGETTO: **EMERGENZA COVID-19**
«PREMIO» DI 100 EURO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI CHE, A MARZO 2020, HANNO PRESTATO L'ATTIVITÀ «NELLA PROPRIA SEDE DI LAVORO» - ULTERIORI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, a seguito delle richieste di chiarimenti ricevute sulle risposte ai quesiti 4.1. e 4.4 della sua circolare 3 aprile 2020, n. 8/E (CONFIMI ROMAGNA NEWS 18/2020, pagine da 71 a 73), con l'acclusa Risoluzione n. 18/E del 9 aprile scorso, ha fornito ulteriori delucidazioni, anche attraverso esemplificazioni, in merito al «premio», previsto dall'art. 63 del d.l. n. 18/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 17 e 11 del 2020):

- in favore dei titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nel 2019, a 40.000 euro;
- pari a 100 euro, che non concorre alla formazione del reddito e da rapportare al numero di «giorni di lavoro» svolti nella «propria sede di lavoro» nel mese di marzo 2020.

Giova evidenziare che tale «premio»:

- a) NON spetta per i giorni in cui il dipendente non ha svolto la propria attività presso la sede di lavoro, in quanto ha lavorato in telelavoro o in smart working, o è stato assente per qualsiasi altro motivo, quali, a titolo esemplificativo, ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi;
- b) spetta nella sua interezza (100 euro) solo qualora il dipendente abbia svolto la prestazione lavorativa presso la sede di lavoro “in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o part time”.

RISOLUZIONE N. 18/E



Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori
Autonomi ed Enti non Commerciali

Roma, 9 aprile 2020

***OGGETTO: Premio ai lavoratori dipendenti – Ulteriori Chiarimenti - Articolo 63
del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18***

Sono pervenuti alla Scrivente richieste di chiarimenti in merito a quanto previsto dall'articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, relativo al “*premio ai lavoratori dipendenti*”, con particolare riferimento a quanto indicato alle risposte ai quesiti 4.1. e 4.4 della circolare 3 aprile 2020, n. 8/E, in relazione ai quali si ritiene utile fornire ulteriori delucidazioni, anche attraverso esemplificazioni.

In base all'articolo 63, comma 1, sopra citato «*ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese*».

Il successivo comma 2 prevede che «*I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l'incentivo di cui al comma 1 a partire dalla*

retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno».

Al fine di consentire il recupero da parte dei sostituti d'imposta dell'incentivo erogato, il comma 3, prevede che gli stessi possono utilizzare l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La norma prevede che il premio di 100 euro deve essere rapportato «*al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese*» di marzo.

In sostanza, il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l'attività lavorativa in telelavoro o in *smart working*, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).

Ai fini della determinazione dell'importo del *bonus* spettante, per esigenze di semplificazione negli interventi di adeguamento software dei sistemi gestionali delle imprese, in alternativa al criterio indicato al predetto punto 4.1. della Circolare n. 8/E del 2020 (basato in sostanza sul rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili), può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso. Pertanto, il *bonus* erogabile al lavoratore è dato dall'importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto.

Tenuto conto della *ratio* della disposizione in esame e dell'importo di cui trattasi, si ritiene che il premio di 100 euro spetti al lavoratore qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in *full time* o *part time*.

Anche qualora il lavoratore abbia un contratto *part time*, ai fini del calcolo del *quantum* erogabile, il rapporto deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili.

Fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti *part time* in essere, il premio sarà erogato dal sostituto d'imposta individuato dal lavoratore.

A tal fine, il lavoratore deve dichiarare al sostituto i giorni di lavoro svolti presso la sede dell'altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante.

Tanto premesso, si forniscono nel seguito alcune esemplificazioni utili ai fini dell'applicazione della norma in esame.

Esempio 1 contratto *full time*

Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al venerdì, quindi, per il mese di marzo avrebbe dovuto lavorare 22 giorni (“giorni lavorabili”).

Supponiamo che il lavoratore abbia goduto di 9 giorni di ferie dal 9 al 13 marzo e dal 16 al 19 marzo, mentre nei giorni 30 e 31 marzo abbia lavorato in *smart working*.

Ai fini del calcolo del premio spettante si dovrà, pertanto, tener conto che il soggetto ha lavorato presso la propria sede di lavoro 11 giorni sui 22 previsti.

Al lavoratore spetteranno, pertanto, 11/22 di 100, vale a dire euro 50.

Esempio 2: contratto di *part time* orizzontale

Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al venerdì. In tale ipotesi, ancorché per un numero di ore inferiore all'orario di lavoro ordinario, per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 22.

Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la propria sede di lavoro per metà del periodo previsto (11 giorni), allo stesso spetterà l'importo di euro 50.

Esempio 3: contratto di *part time* verticale

Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al giovedì, quindi, per

il mese di marzo i giorni lavorabili sono 18 giorni.

Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la propria sede di lavoro per tutto il periodo previsto (18 giorni), allo stesso spetterà il premio di 100 euro.

Esempio 4: due contratti di *part time* orizzontale

Un lavoratore, per effetto di un contratto, lavora dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12 e per effetto di un altro contratto lavora negli stessi giorni dalle 15 alle 18. Quindi per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 22.

Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la sede di lavoro di mattina, per tutto il periodo previsto e di pomeriggio solo 15 giorni su 22.

Allo stesso spetterà l'importo di 100 euro in quanto il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa in presenza per tutto il periodo di marzo almeno su un contratto. Il *bonus* sarà erogato dal sostituto individuato dal lavoratore.

Esempio 5: due contratti di *part time* verticale

Un lavoratore, per effetto di un contratto, lavora da lunedì al mercoledì, e per effetto di un altro contratto lavora giovedì e venerdì. Quindi per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 22, così ripartiti: 14 presso il primo datore di lavoro e 8 presso il secondo.

Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la prima sede di lavoro per tutto il periodo previsto (14 giorni) e presso l'altra sede solo 4 giorni su 8.

Allo stesso spetterà l'importo di 100 euro in quanto il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa in presenza per tutto il periodo di marzo almeno su un contratto. Il *bonus* sarà erogato dal sostituto d'imposta individuato dal lavoratore.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni

fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)

OGGETTO: **EMERGENZA COVID-19**
RISPOSTE INAIL ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI IN MATERIA DI TUTELA
INFORTUNISTICA NEI CASI ACCERTATI DI INFEZIONE DA CORONAVIRUS IN
OCCASIONE DI LAVORO

L'INAIL:

- con la circolare 3 aprile 2020, n. 13, ha, tra l'altro, fornito chiarimenti in merito alla tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 18/2020);
- con l'accluso documento – aggiornato al 10 aprile scorso – ha risposto alle domande che con più frequenza gli sono pervenute, relative in particolare all'accertamento medico-legale dei casi di contagio, alla tutela assicurativa e alle prestazioni erogate dagli ambulatori dell'Istituto sul territorio nazionale nella fase di emergenza.

In seguito alla pubblicazione della circolare n. 13 del 3 aprile 2020, che ha fornito indicazioni sulle prestazioni garantite dall'Inail ai suoi assicurati in caso di infezione da nuovo Coronavirus di origine professionale, l'Istituto risponde alle domande più frequenti relative all'accertamento medico-legale dei casi di contagio, alla tutela assicurativa e alle prestazioni erogate dagli ambulatori Inail sul territorio nazionale nella fase di emergenza.

ACCERTAMENTO MEDICO-LEGALE E TUTELA ASSICURATIVA

L'infezione da nuovo Coronavirus è una malattia professionale o un infortunio?

Nella nota della Direzione centrale rapporto assicurativo e della Sovrintendenza sanitaria centrale Inail del 17 marzo 2020, si chiarisce che l'infezione da nuovo Coronavirus va trattata come infortunio sul lavoro (malattia-infortunio). Il presupposto tecnico-giuridico è quello dell'equivalenza tra causa violenta, richiamata per tutti gli infortuni, e causa virulenta, costituita dall'azione del nuovo Coronavirus.

Quali sono le modalità di riconoscimento dell'infortunio da nuovo Coronavirus?

Sono da ammettersi a tutela Inail tutti i casi in cui sia accertata la correlazione con il lavoro. In alcune categorie, per le quali si sia estrinsecato il cosiddetto "rischio specifico", vale la presunzione di esposizione professionale. Per gli eventi riguardanti gli altri casi, si applicherà l'ordinaria procedura di accertamento medico-legale che si avvale essenzialmente dei seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Quali sono le categorie di lavoratori che si avvalgono della presunzione semplice?

Rientrano appieno nell'assunto di rischio specifica, per la quale l'accertamento medico-legale si avvale della presunzione semplice, le fattispecie riguardanti gli operatori sanitari. Nell'attuale situazione pandemica, questo rischio specifico connota anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante

all'interno delle strutture sanitarie con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, ecc... Questo elenco, anticipato anche nella circolare Inail n. 13, è solo esemplificativo, ma non esaurisce la numerosità delle categorie che possono avvalersi della presunzione di esposizione professionale.

Tra le altre categorie con rischio specifico rientrano gli operatori socio-sanitari delle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) e i tassisti?

Queste categorie, in parte già esplicitate nell'elenco esemplificativo proposto nella circolare n. 13 del 3 aprile 2020, rientrano appieno tra quelle di lavoratori con elevato rischio di contagio per le quali far valere la presunzione di esposizione professionale.

La tutela Inail opera anche per altri lavoratori?

Certamente sì. Sono ammessi a tutela tutte le altre categorie di lavoratori che esercitano attività, mansioni e compiti diversi anche per le modalità stesse di espletamento. Per questo amplissimo raggruppamento di lavoratori, non potendosi far valere la presunzione di origine professionale, l'assunzione in tutela seguirà al positivo accertamento medico-legale. Quest'ultimo sarà ispirato all'ordinaria procedura medico-legale, privilegiando gli elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Sono tutelati anche i casi di infezione avvenuti in itinere?

Sì, l'infezione da Covid-19 tutelabile può essere derivata anche da infortunio in itinere. Posto che in quest'ultima fattispecie non sono catalogati soltanto gli accidenti da circolazione stradale, ma tutti quelli occorsi al lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante tale percorso sono configurabili come infortunio in itinere. Per tale evento l'accertamento medico-legale si avvarrà di altri elementi di asseverazione, in aggiunta a tutti quelli già richiamati in precedenza, come per esempio dell'esame della tipologia di mezzo utilizzato, del percorso e della frequenza degli spostamenti.

In caso di infezione da nuovo Coronavirus o di sospetto di contagio in occasione di lavoro, cosa si deve fare?

Come per gli altri casi di infortunio, il datore di lavoro deve procedere alla denuncia/comunicazione di infortunio ai sensi dell'art. 53 del dpr 30 giugno

1965, n. 1124 e s.m. Il medico certificatore che ha fornito la prima assistenza deve trasmettere all'Inail il certificato di infortunio.

Da quando parte la tutela Inail?

La conferma diagnostica rappresenta il momento della regolarizzazione del caso da cui far decorrere la tutela. Qualora il soggetto sia stato in malattia (all'epoca sospetta Covid-19) e, quindi, in quarantena o in isolamento fiduciario domiciliare, la conferma del test consentirà la regolarizzazione del caso con decorrenza dal momento della attestata assenza dal lavoro. La nota della Direzione centrale rapporto assicurativo e della Sovrintendenza sanitaria centrale del 17 marzo 2020, infatti, precisa che la tutela Inail copre l'intero periodo di quarantena.

Quando il caso è, invece, da porre in riserva di regolarità?

La riserva di regolarità deve essere posta in tutti i casi in cui i dati sanitari disponibili non consentono di porre diagnosi di certezza, anche per le categorie di lavoratori a rischio richiamati nella nota della Direzione centrale rapporto assicurativo e della Sovrintendenza sanitaria centrale Inail del 17 marzo 2020. In caso di assenza di infezione da nuovo Coronavirus, il caso non potrà essere accolto dall'Inail per mancanza dell'evento tutelato, cioè della malattia-infortunio. La qualificazione di Covid-19 quale infortunio Inail è oggi fondata sulla positività del test di conferma. Allo stato la diagnosi di sospetto clinico, data la variabilità di quadri e la sovrapposizione con altri processi morbosi, non è da solo utile per ammissione a tutela. Tuttavia, stante la segnalata incostanza nell'effettuazione dei test su tampone, secondaria alle difficoltà operative in fase di emergenza, in tali fattispecie può intendersi per conferma diagnostica ai fini medico-legali-indennitari, la ricorrenza di un quadro clinico suggestivo di Covid-19, accompagnato da una rilevazione strumentale altrettanto suggestiva, in presenza di elementi anamnestico-circostanziali ed epidemiologici dirimenti. Potrà confortare la diagnosi il risultato del test sierologico, qualora disponibile.

Chi tutela la quarantena?

Nel caso di infezione riconosciuta come malattia-infortunio Inail, il periodo di quarantena viene tutelato dall'Istituto. La tutela copre l'intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo, dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro. In tutti gli altri casi, stante quanto previsto dal dpcm del 4 marzo 2020, il periodo di sorveglianza sanitaria con isolamento fiduciario è di competenza Inps. La misura

cautelativa e osservazionale della quarantena viene codificata nelle certificazioni Inps con il codice V29.0.

GLI AMBULATORI INAIL NELLA FASE DI EMERGENZA

L'Inail ha chiuso i propri ambulatori medici al pubblico?

No, l'Inail continua ad erogare i propri servizi sul territorio nazionale. Ha però provveduto, anche sulla base delle disposizioni dei decreti del presidente del Consiglio dei Ministri e dei decreti legge emanati nel tempo, a riorganizzare le attività sanitarie al fine di contenere la diffusione del contagio.

Le attività sanitarie clinico-ambulatoriali continuano a essere erogate presso le sedi Inail?

Sì, nelle note emanate dal direttore generale Inail, è stato sempre ribadito il ruolo sinergico dell'Istituto nei confronti del Servizio sanitario nazionale e questo ha trovato riscontro nella normativa emergenziale di riferimento, tra la quale si richiama il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Ne deriva che devono continuare ad essere garantite queste attività.

In caso di infortunio, ci si deve recare fisicamente presso le strutture dell'Inail?

In questa fase emergenziale, in cui non devono avvenire spostamenti dal proprio domicilio se non giustificati, è preferibile contattare telefonicamente la sede per avere indicazioni in merito alle azioni da intraprendere. La Sovrintendenza sanitaria centrale ha impartito, infatti, istruzioni per la trattazione medico-legale dei casi che riducono allo stretto indispensabile gli accessi presso le sedi e ha indicato le misure organizzative per assicurare comunque adeguate cure ai soggetti tutelati.

Ultimo aggiornamento: 10 aprile 2020

OGGETTO: **EMERGENZA COVID-19**
SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI - ISTRUZIONI INPS DEL 9 APRILE 2020

Il **decreto-legge 02/03/20, n. 9** – in vigore dal 2 marzo scorso, giorno della sua pubblicazione sulla G.U. n. 53 – ha disposto:

- la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi e dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento nei territori di cui all'allegato 1 al D.P.C.M. 23/02/2020, ossia la cd "zona rossa" corrispondente a **dieci comuni lombardi e a un comune veneto**^(*);
- la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi per il **settore turistico-alberghiero nell'intero territorio dello Stato**.

Le relative indicazioni e istruzioni operative sono state fornite dall'INPS con la circolare n. 37/2020, disponibile cliccando sul collegamento sotto riportato.

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 produce sul tessuto socioeconomico nazionale, sulla G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il **decreto-legge 17/03/2020, n. 18** – entrato in vigore il giorno stesso –, che, tra l'altro, ha integrato e/o modificato le previsioni di cui al precedente d.l. n. 9/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11, 12, 13, 15,16, 17 e 18 del 2020).

Di conseguenza, con l'acclusa circolare 9 aprile 2020, n. 52 – che richiama integralmente la n. 37/2020, fatta eccezione per i necessari adeguamenti alla stessa apportati –, l'INPS ha fornito:

- 1) **indicazioni circa le disposizioni del d.l. n. 18/2020 riguardanti la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi con riferimento all'intero territorio nazionale;**
- 2) le istruzioni operative relative agli adempimenti e agli obblighi previdenziali inerenti le diverse gestioni previdenziali.

INPS - Circolare n. 37/2020

<https://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAIURL=/Circolari/./CircolariZIP/Circolare%20numero%2037%20del%2012-03-2020.pdf>

(*) Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.

Nella Regione Lombardia:

- a) Bertonico;
- b) Casalpusterlengo;
- c) Castelgerundo;
- d) Castiglione D'Adda;
- e) Codogno;
- f) Fombio;
- g) Maleo;
- h) San Fiorano;
- i) Somaglia;
- j) Terranova dei Passerini.

Nella Regione Veneto:

- a) Vo'.



Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 09/04/2020

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale

Circolare n. 52

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.2

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19: misure concernenti la sospensione dei termini introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Integrazioni alla circolare n.

37/2020. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO: *Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine all'ambito di applicazione del dettato normativo di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha previsto ulteriori disposizioni concernenti la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, integrando il previgente assetto normativo previsto dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, a cui l'Istituto ha dato applicazione con la circolare n. 37/2020. Si forniscono altresì le relative istruzioni operative inerenti agli adempimenti e agli obblighi previdenziali in relazione alle diverse gestioni interessate.*

INDICE

Premessa

- 1. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi ai sensi dell'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*
- 1.1 Soggetti interessati alla sospensione contributiva ai sensi dell'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*
- 2. Sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*
- 3. Quote a carico dei lavoratori*
- 4. Lavoratori cessati e versamento della contribuzione*
- 5. Modalità di sospensione*
 - 5.1 Aziende con dipendenti*
 - 5.1.1 Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria*
 - 5.2 Artigiani e commercianti*
 - 5.3 Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995*
 - 5.4 Aziende agricole assuntrici di manodopera*
 - 5.5 Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare*
 - 5.6 Sospensione dei versamenti contributivi dei datori di lavoro domestico ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*
 - 5.7 Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica*
- 6. Modalità di recupero dei contributi sospesi ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*
- 7. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della Riscossione*
- 8. Verifica della regolarità contributiva a fini DURC*
- 9. Proroga al 20 marzo 2020 dei pagamenti in scadenza al 16 marzo 2020*
- 10. Ulteriori disposizioni rilevanti ai fini contributivi*
- 11. Istruzioni contabili*

Premessa

Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 ed entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione, ha previsto interventi aventi ad oggetto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi e dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento nei territori dei comuni interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; analogamente, il suddetto decreto ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi per il settore turistico-alberghiero nell'intero

territorio dello Stato.

L'Istituto ha fornito indicazioni relative alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, riferiti all'emergenza epidemiologica in trattazione, con la circolare n. 37 del 12 marzo 2020, che si intende integralmente richiamata ad eccezione degli adeguamenti operati con la presente circolare. In particolare, rimane vigente quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 9/2020, relativamente ai Comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020.

Ciò premesso, si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, è stato pubblicato il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Sul piano generale, il medesimo decreto – entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione – ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socioeconomico nazionale, ha integrato e/o modificato le previsioni di cui al decreto-legge n. 9/2020.

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni relative alle misure previste dal decreto-legge n. 18/2020, con particolare riferimento agli interventi concernenti la sospensione degli adempimenti di natura contributiva.

1. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi ai sensi dell'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

L'articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 9/2020, vale a dire la sospensione dal 2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, ai soggetti di seguito riportati:

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestri, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Si rappresenta che, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche (cfr. "federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche" di cui all'articolo 61, comma 2, lettera a), primo periodo), in quanto destinatarie di una disposizione specifica contenuta nel comma 5 del medesimo articolo 61, è previsto un più lungo termine di sospensione dal 2 marzo al 31 maggio 2020 (anziché dal 2 marzo al 30 aprile 2020).

Per espressa previsione di legge, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

1.1. Soggetti interessati alla sospensione contributiva ai sensi dell'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 61 del citato decreto-legge e tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto 24 febbraio 2020 del Ministro dell'Economia e delle finanze, la sospensione fino al 30 aprile 2020 (e fino al 31 maggio 2020 per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche) degli adempimenti e dei versamenti contributivi è concessa ai soggetti regolarmente iscritti alle diverse Gestioni ed operanti alla data del 2 marzo 2020 nel territorio nazionale.

Destinatari della sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

- i datori di lavoro privati;
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoltori);
- i committenti e i liberi professionisti obbligati alla Gestione separata.

I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell'arco temporale dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 (e dal 2 marzo 2020 al 31 maggio 2020 per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche).

Si precisa altresì che la sospensione trova applicazione anche con riferimento alla decadenza

prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora il relativo termine scada durante il periodo di sospensione.

Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciale agricola e alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti, compresi i professionisti obbligati alla Gestione separata, nel periodo di sospensione di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.

Nella sospensione sono ricompresi sia i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall'Istituto sia le note di rettifica.

Per completezza, si rammenta che, per espressa previsione legislativa, per le medesime imprese resta ferma l'applicazione delle disposizioni concernenti gli adempimenti di natura tributaria emanate dal Ministro dell'Economia e delle finanze in data 24 febbraio 2020.

2. Sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

L'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, prevede che *"per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge"* sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.

Al riguardo, l'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro delle politiche sociali, con nota prot. n. 2994 del 25 marzo 2020, ha confermato che la predetta disposizione è applicabile anche ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel periodo indicato dalla norma. Per quanto attiene alla proroga della scadenza dal 16 marzo 2020 al 20 marzo 2020, prevista dall'articolo 60 del citato decreto-legge, si rimanda a quanto precisato nel successivo paragrafo 9.

Si precisa che la disposizione in trattazione non sospende gli adempimenti informativi, ma soltanto i versamenti con scadenza nell'arco temporale sopra ricordato.

Ciò a differenza di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 9/2020 – come integrato dalle disposizioni dell'articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 – che dispone altresì la sospensione dei termini relativi agli adempimenti informativi.

Conseguentemente, si evidenzia che la sospensione di cui al presente paragrafo non si applica al termine di decadenza di cui all'articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015.

Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciale agricola e alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti, compresi i professionisti obbligati alla Gestione separata, nel periodo di sospensione di cui all'articolo 62, comma 2, del citato decreto-legge non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.

Anche per questa fattispecie la sospensione trova applicazione con riferimento ai versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall'Istituto, nonché alle note di rettifica.

Si evidenzia che, ai fini della puntuale individuazione dei soggetti interessati alla sospensione contributiva ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, che abbiano

avuto ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, sono in corso interlocuzioni con i Dicasteri competenti.

Pertanto, le istruzioni operative in ordine alla previsione di cui si tratta verranno fornite all'esito delle predette interlocuzioni, con successivo messaggio.

Da ultimo, si sottolinea che, anche per i medesimi soggetti, resta ferma l'applicazione delle disposizioni concernenti gli adempimenti di natura tributaria emanate dal Ministro dell'Economia e delle finanze in data 24 febbraio 2020.

3. Quote a carico dei lavoratori

Sul piano generale, si rammenta che è applicabile alla sospensione contributiva introdotta dagli articoli 61 e 62 del decreto-legge n. 18/2020 in epigrafe l'impianto normativo vigente e le disposizioni amministrative emanate nel tempo in ipotesi di calamità naturali, fin dal 2008 (cfr. la circolare n. 106 del 4 dicembre 2008) e richiamate da ultimo – con specifico riferimento alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi disposta dal decreto-legge n. 9/2020 – con la circolare n. 37 del 12 marzo 2020.

Nello specifico, pertanto, si ribadisce che la sospensione contributiva è concessa ai soggetti previsti dagli articoli 61 e 62 del citato decreto-legge n. 18/2020, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori.

Il datore di lavoro privato o il committente sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e, conseguentemente, nel caso in cui essi usufruiscano della sospensione contributiva, verrà sospesa sia la quota a loro carico sia quella a carico del lavoratore.

Con riferimento all'ipotesi in cui sia stata operata la trattenuta a carico del lavoratore, con nota prot. 2839 del 20 marzo 2020, l'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro delle politiche sociali, sentita la competente Struttura tecnica ministeriale, *"in considerazione dell'aggravamento della situazione epidemiologica che ha portato all'emanazione di un ulteriore decreto di urgenza nel quale si è addirittura dato corso, proprio per l'imponenza dell'emergenza, ad un innalzamento del deficit programmato con l'Unione europea e da questa autorizzato"*, ha ritenuto di riponderare il parere espresso in precedenza, senza riserve tecniche e di merito sul punto (cfr. il punto 1, ultimo capoverso, della circolare n. 37/2020), affermando che la sospensione contributiva *de qua* debba essere riferita a tutti gli adempimenti e i versamenti contributivi, ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, anche se trattenute.

Pertanto, favorendo la posizione dei creditori di imposta, ha concluso che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali di cui alla presente circolare – e altresì quelli disciplinati dall'Istituto con la circolare n. 37/2020 – comprenda anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, fermo restando l'obbligo di riversamento all'Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Ciò premesso, deve intendersi sospeso anche il termine di tre mesi, decorrente dalla data di notifica, assegnato con gli atti di accertamento di violazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii, notificati prima dell'inizio dell'emergenza, ove il predetto termine sia interessato dalla sospensione disposta da una delle norme emergenziali (articoli 5 e 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 9/2020 e articoli 61, commi 2 e 5, e 62, comma 2,

del decreto-legge n. 18/2020). In questo caso, alla cessazione del periodo di sospensione, riprenderà a decorrere il termine di tre mesi assegnato con l'atto di accertamento già notificato.

Le indicazioni contenute nella circolare n. 37 del 12 marzo 2020, paragrafo 1, si intendono in tal modo adeguate (cfr. il messaggio n. 1373 del 25 marzo 2020).

4. Lavoratori cessati e versamento della contribuzione

Con riferimento ai possibili rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, la quota a carico dei lavoratori non trattenuta dal datore di lavoro dovrà essere versata secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 6, tenuto conto di quanto precisato al precedente paragrafo 3.

A tal fine, le aziende e i committenti dovranno utilizzare sul modello F24 i codici contributo ordinari (ad esempio, DM10 per i dipendenti e C10-CXX per i collaboratori iscritti alla Gestione separata).

Per i dipendenti cessati, iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, le aziende dovranno utilizzare i codici contributo PX33 (la X assume il valore della gestione di riferimento e varia in funzione della gestione).

5. Modalità di sospensione

5.1 Aziende con dipendenti

Alle posizioni contributive relative ai soggetti elencati nell'articolo 61, comma 2, lettere da b) a r), del decreto-legge n. 18/2020, sarà attribuito il codice di autorizzazione (c.a.) **"7L"**, che assume il nuovo significato di "Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61".

Il c.a. **"7L"** verrà attribuito anche ai soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, di cui alla seconda parte della lettera a) dell'articolo 61, comma 2, del suddetto provvedimento normativo.

L'operazione di cui sopra è analoga a quanto già posto in essere nei confronti delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator (cfr. il paragrafo 3.1, secondo periodo, della circolare n. 37 del 12 marzo 2020).

Per quanto riguarda i soggetti elencati nella prima parte dell'articolo 61, comma 2, lettera a), ovvero le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, si osserva che, in base al successivo comma 5, essi beneficiano della sospensione, di cui al medesimo comma, fino al 31 maggio 2020; pertanto, le matricole accese soltanto nei confronti di questi ultimi soggetti saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione **"7M"**, che assume il nuovo significato di "Organismo sportivo interessato alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61".

I suddetti codici di autorizzazione verranno attribuiti in automatico a cura della Direzione generale.

Le tabelle che indicano le attività economiche riconducibili ai soggetti elencati nell'articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 sono riportate nell'allegato n. 1 alla presente circolare.

Pertanto, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai sensi dell'articolo 61 del decreto-legge n. 18/2020, sono quelli con scadenza legale nell'arco temporale decorrente dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 (e dal 2 marzo 2020 al 31 maggio 2020 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche).

Per i periodi di paga da febbraio 2020 a marzo 2020 (e da febbraio 2020 ad aprile 2020 per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche), ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice già in uso "N967", che assume il nuovo significato di "Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61"; le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche utilizzeranno il codice causale di nuova istituzione "N968", avente il significato di "Sospensione contributiva per gli organismi sportivi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61"; e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l'importo dei contributi sospesi).

Le aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in relazione ai periodi di paga aventi scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, inseriranno nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione "N969", che assume il significato di "Sospensione dei versamenti a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, Art. 62 comma 2"; e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l'importo dei contributi sospesi).

5.1.1 Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria

Con il messaggio n. 23735/2007, l'Istituto ha chiarito che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell'accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.

Pertanto, qualora il datore di lavoro - durante il periodo di sospensione - debba liquidare il trattamento di fine rapporto o le anticipazioni di cui all'articolo 2120 c.c., ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti "a debito" nella denuncia contributiva non assumendo invece rilievo le partite oggetto di sospensione contributiva.

5.2 Artigiani e commercianti

Per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti nel periodo di sospensione di cui all'articolo 61 del citato decreto-legge non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.

La sospensione opera, invece, per i soggetti che svolgono attività rientranti nell'elenco di cui al comma 2, lettere da a) a r), dell'articolo 61, nonché nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 62, per i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall'Istituto.

5.3 Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995

Per i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, sono sospesi gli adempimenti e i versamenti dei contributi dovuti relativi ai compensi effettivamente erogati così come sotto specificato:

1. articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 – soggetti che svolgono le attività indicate dalle lettere da a) a r) escluso quanto previsto all'alinea seguente - (scadenza legale di adempimento e versamento nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020):

- compensi erogati nei mesi di febbraio e marzo 2020: risulta sospeso sia l'invio dei flussi Uniemens che il versamento della contribuzione dovuta;

2. articolo 61, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 - federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche - (scadenza legale degli adempimenti e versamenti nel periodo dal 2 marzo 2020 al 31 maggio 2020):

- compensi erogati nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2020: risulta sospeso sia l'invio dei flussi Uniemens che il versamento della contribuzione dovuta;

3. articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 - soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge - (scadenza legale dei versamenti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020):

- compensi erogati nei mesi di febbraio 2020: risulta sospeso il versamento della contribuzione dovuta.

Per i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 del decreto-legge n. 9/2020 e dell'articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell'elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il **valore 25**, avente il nuovo significato di "sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-Legge n 9/2020, Art. 8 e decreto-legge n. 18/2020, art. 61. Validità dal 2 marzo al 30 aprile 2020".

Per i soggetti di cui all'articolo 61, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche) nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell'elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il **valore 26**, avente il significato di "Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 18/2020, art. 61, comma 5. Validità dal 2 marzo al 31 maggio 2020".

Il flusso Uniemens andrà compilato con le indicazioni sopra riportate per i parasubordinati impiegati presso il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Per i soggetti di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 (soggetti esercenti

attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge) nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell'elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il **valore 27**, avente il significato di: "Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 18/2020, art. 62, comma 2. Validità dal 1° marzo 2020 e il 31 marzo 2020".

Si ricorda che, come illustrato nella circolare n. 37 del 12 marzo 2020, per i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 9/2020, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell'elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il **valore 24**, avente il significato di "Sospensione contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-Legge n. 9/2020, Art. 5. Validità dal 23 febbraio al 30 aprile 2020".

Inoltre, resta confermato che, con riferimento alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti previdenziali prevista dagli articoli 5 e 8 del decreto-legge n. 9/2020, dall'articolo 61 e dall'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, per i liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente. La sospensione opera, invece, per i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall'Istituto, secondo quanto precisato ai precedenti paragrafi 1.1 e 2.

5.4 Aziende agricole assuntrici di manodopera

Alle posizioni contributive relative alle aziende agricole la cui attività rientra tra quelle individuate dall'articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, (cfr. l'allegato n. 1 alla presente circolare) sarà attribuito il codice di autorizzazione "7L", che assume il significato di "Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, articolo 61, comma 2". Il suddetto codice sarà attribuito altresì, alle aziende ricomprese tra quelle turistico/ricettive di cui all'articolo 8, del decreto-legge n. 9/2020.

Per le predette aziende, la sospensione riguarda la trasmissione dei flussi di denuncia della manodopera occupata nel primo trimestre 2020 e i versamenti relativi alla contribuzione del terzo trimestre 2019 aventi scadenza il 16 marzo 2020, prorogata al 20 marzo 2020, dall'articolo 60 del decreto-legge n. 18/2020.

Alle posizioni contributive relative ai soggetti di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, sarà attribuito il codice di autorizzazione "7Q", che assume il significato di "Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 62 comma 2". La sospensione per tali posizioni riguarda i versamenti relativi alla contribuzione del terzo trimestre 2019 aventi scadenza il 16 marzo 2020, prorogata al 20 marzo 2020, dall'articolo 60 del decreto-legge n. 18/2020.

Ad integrazione di quanto indicato nel paragrafo 3.4, "Aziende agricole assuntrici di manodopera", della circolare n. 37/2020, si rende noto che alle posizioni contributive relative ai soggetti di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 9/2020, sarà attribuito il codice di autorizzazione "7H", che assume il significato di "Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 9/2020, art. 5".

I codici di autorizzazione sopraindicati saranno attribuiti in automatico a cura della Direzione generale e potranno essere visualizzati sul Cassetto previdenziale delle aziende agricole.

Si evidenzia che la sospensione opera anche in riferimento ai versamenti relativi ai piani di

rateazione concessi dall'Istituto, secondo quanto precisato ai precedenti paragrafi 1.1 e 2.

5.5 Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

Nel periodo di sospensione di cui agli articoli 61, comma 2, e 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente dei lavoratori in esame.

La sospensione opera, invece, per i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall'Istituto, secondo quanto precisato ai paragrafi 1.1 e 2.

5.6 Sospensione dei versamenti contributivi dei datori di lavoro domestico ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Con l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020 è stata prevista una specifica disciplina per i datori di lavoro domestico con cui è stata disposta la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020.

Nell'arco temporale indicato dal citato decreto-legge giunge a scadenza il pagamento dei contributi per lavoro domestico relativo al primo trimestre 2020. La sospensione del termine di versamento, se ricadente nel periodo interessato, opera anche per tutti i contributi pregressi dovuti dai datori di lavoro che, a fronte di comunicazione di assunzione, hanno ricevuto dall'Inps la lettera di accoglimento in cui viene indicato il termine di pagamento "entro 30 giorni dal ricevimento".

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la scadenza del versamento, che deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se ricade entro il 31 maggio 2020.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del citato articolo, sono effettuati in unica soluzione entro il 10 giugno 2020, senza applicazioni di sanzioni e interessi.

5.7 Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

In ragione dell'applicazione dell'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, anche ai datori di lavoro e ai committenti, così come confermato dall'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro delle politiche sociali con la citata nota prot. n. 2994 del 25 marzo 2020, si precisa che la sospensione dei versamenti contributivi ai sensi di detto articolo 62 si estende alle aziende con personale iscritto alla Gestione pubblica. Al riguardo, si chiarisce altresì quanto segue in ordine alla mancanza nel flusso di denuncia, da compilare per il periodo oggetto di sospensione contributiva, dei campi sospensione per le gestioni Credito ed ENPDEP.

Le Aziende dovranno compilare, con riferimento al periodo indicato, gli elementi <Imponibile> e <Contributo> della gestione Credito e, ove prevista, anche quelli per la gestione ENPDEP, anche in assenza dei rispettivi campi dove indicare che gli stessi sono sospesi.

Nelle more dell'implementazione del tracciato, con tali elementi, sarà cura di questo Istituto

provvedere ad escludere i contributi dichiarati dall'alimentazione dell'Estratto Conto Amministrazione, per il periodo di applicazione della sospensione.

In ordine a quanto disposto dall'articolo 62, comma 2 del decreto-legge n. 18/2020, si rinvia per gli adempimenti e per i versamenti relativi alle contribuzioni minori a quanto precisato ai precedenti paragrafi 2 e 5.1, nonché, per le relative scadenze, al paragrafo 6.

6. Modalità di recupero dei contributi sospesi ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Con riferimento alla sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali prevista per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del decreto-legge n. 9/2020 e, altresì, per i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 18/2020 (cfr. elencazione di cui al precedente paragrafo 1 della presente circolare) che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la ripresa dei versamenti della contribuzione sospesa è stata disciplinata come segue.

Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi dovranno essere effettuati – in applicazione del combinato disposto delle predette previsioni normative – senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Si sottolinea, al riguardo, che per effetto della novella normativa, la ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Con specifico riferimento, di contro, alle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui alla lettera a), primo periodo, comma 2, dell'articolo 61 del decreto-legge n. 18/2020, si rappresenta che gli adempimenti e i versamenti sospesi (comprensivi di quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) in trattazione dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Infine, con riferimento ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi ai sensi dell'articolo 62 del decreto-legge n. 18/2020, i medesimi dovranno essere effettuati – in applicazione del disposto di cui al comma 5 dell'articolo 62 del medesimo decreto-legge – senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di maggio 2020. Anche nella fattispecie in esame, per espressa previsione normativa, non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Entro le stesse decorrenze dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.

In proposito verranno fornite successive istruzioni.

7. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della Riscossione

L'articolo 68, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 sospende i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione, nonché da avvisi di addebito formati ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122.

Si ricorda che, ai sensi del comma 1 del citato articolo 30, l'attività di riscossione mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo interessa il recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps.

La sospensione interviene *ope legis* e, pertanto, non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati.

I versamenti con scadenza nel periodo oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, cioè entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

L'articolo 68, comma 3, differisce al 31 maggio 2020 il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (c.d. rottamazione *ter*), nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (riapertura dei termini per la c.d. rottamazione *ter*), e quello del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. saldo e stralcio).

Inoltre, l'Istituto sospenderà fino alla data del 31 maggio 2020 l'emissione di avvisi di addebito e la notifica delle diffide di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii.

8. Verifica della regolarità contributiva a fini DURC

L'articolo 103 del decreto-legge n. 18/2020, al comma 2, prevede che "*tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020*".

Con il messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020, che si intende integralmente richiamato, sono state fornite indicazioni operative in ordine all'applicazione della norma.

Si ribadisce, pertanto, che i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati *Durc On Line* che riportano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Si specifica inoltre che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con l'intento di evitare disparità di trattamento, nell'ottica di una lettura dell'articolo 103, comma 2, orientata a

garantire condizioni di uguaglianza tra soggetti che nello stesso periodo si trovano nelle medesime situazioni e a trattare i soggetti per i quali è richiesta la verifica della regolarità nel periodo dell'emergenza al pari di coloro che beneficiano *ope legis* del prolungamento di efficacia del Documento già rilasciato con esito regolare, ha specificato che, nelle ipotesi di assenza di un Documento *Durc On Line* con data scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, le richieste di verifica della regolarità contributiva che perverranno nel periodo dell'emergenza in corso (fino al 15 aprile 2020 compreso) dovranno essere considerate come effettuate prima del 31 gennaio 2020, valutando le condizioni sussistenti "a quella data come presupposto del positivo rilascio".

In particolare, tenuto conto che i primi *Durc On Line* interessati dalla previsione normativa di cui all'articolo 103, comma 2, del citato decreto-legge, sono quelli scaduti il 31 gennaio 2020, richiesti il 4 ottobre 2019, e considerato il periodo di validità del *Durc On Line*, pari a 120 giorni dalla data della richiesta, e la circostanza che la verifica deve essere effettuata con riferimento ai pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, quest'ultima dovrà considerare le irregolarità maturate fino al 31 agosto 2019.

Per le indicazioni operative riferite alla gestione di tali richieste, si rinvia integralmente ai contenuti del messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020.

9. Proroga al 20 marzo 2020 dei pagamenti in scadenza al 16 marzo 2020

L'articolo 60, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, rubricato "Rimessione in termini per i versamenti", stabilisce che "i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020".

In attuazione di questa norma, tutti i versamenti con data scadenza 16 marzo 2020 sono stati automaticamente differiti al 20 marzo 2020. La misura riguarda i versamenti afferenti alle dichiarazioni mensili dei datori di lavoro, pubblici e privati, relative ai periodi retributivi di febbraio 2020; i versamenti relativi alle dichiarazioni di manodopera agricola relative al terzo trimestre 2019 e quelli della contribuzione dovuta dai committenti per il mese di febbraio 2020.

10. Ulteriori disposizioni rilevanti ai fini contributivi

Con riferimento ai versamenti relativi alla contribuzione volontaria riferita al quarto trimestre 2019 (periodo ottobre – dicembre 2019), con scadenza al 31 marzo 2020, il suddetto termine si intende prorogato d'ufficio.

Da ciò consegue che i versamenti, da effettuarsi con le consuete modalità, saranno ritenuti validi se pagati entro il termine del 31 maggio 2020.

11. Istruzioni contabili

L'articolo 61 del decreto-legge n. 18/2020 estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 9/2020, pertanto è stata variata la denominazione del codice causale "N967". Di conseguenza, verrà opportunamente ridenominato il conto GPA00134, ad esso abbinato nella circolare n. 37 del 12 marzo 2020.

Per quanto riguarda i contributi sospesi, evidenziati nelle denunce Uniemens con i codici elemento "N968" e "N969", secondo le indicazioni contenute nel precedente paragrafo 5.1 della presente circolare, devono essere imputati rispettivamente ai conti di nuova istituzione GPA00135 e GPA00136.

Il programma di ripartizione della procedura "gestione contributiva DM" provvede, tra l'altro, alla specifica automatica delle partite contabili derivate dall'analisi delle posizioni aziendali ammesse alla sospensione.

Le istruzioni contabili relative al recupero dei contributi sospesi nei confronti delle aziende, degli artigiani, dei commercianti, dei liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, delle aziende agricole e dei lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare, dei datori di lavoro domestico e delle aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, saranno fornite unitamente alle istruzioni amministrative.

Nell'allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.

OGGETTO: **EMERGENZA COVID-19**
«PRIME INDICAZIONI INTERPRETATIVE» DEL MINISTERO DEL LAVORO IN
MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E SUE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ
FREQUENTI

Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali:

- a) considerato “*l’articolato quadro normativo di riferimento*” in materia di ammortizzatori sociali, rappresentato dai decreti-legge n. 9 e n. 18 del 2020 – entrati in vigore, rispettivamente, **il 2 e il 17 marzo 2020** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 del 2020) –, con l’acclusa circolare **8 aprile 2020**, n. 8 (allegato 1), ha fornito “*le prime indicazioni interpretative*” in materia di concessione di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e in deroga;
- b) ha pubblicato sul proprio portale istituzionale le risposte alle domande più frequenti (allegato 2), in particolare in materia di: ammortizzatori sociali; tirocini; assenza dei lavoratori dovuta al rispetto dei provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio; lavoratori disabili e assistenza a soggetti disabili.



Oggetto: Misure speciali in tema di ammortizzatori sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, rubricato "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

1. Premessa e quadro normativo.
2. Trattamento di integrazione salariale ordinario. Art. 13, D.L. n. 9/2020 e art. 19, D.L. n. 18/2020.
3. Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione guadagni straordinaria. Art. 14, D.L. n. 9/2020 e art. 20, D.L. n. 18/2020.
4. Cassa integrazione in deroga. Art. 22, D.L. n. 18/2020.

1. Premessa e quadro normativo

Con il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", sono state previste misure speciali per il sostegno alle imprese e ai lavoratori operanti nella cd. "*zona rossa*" (cfr. allegato 1 del DPCM del 1° marzo 2020). Al Capo II del predetto decreto-legge, agli articoli da 13 a 17 sono state individuate misure straordinarie in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, cassa integrazione in deroga e indennità per i lavoratori autonomi.

Con il successivo decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, vista l'estensione all'intero territorio nazionale delle misure di contenimento del contagio, sono state previste "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

Al Titolo II del decreto-legge n. 18, dall'articolo 19 all'articolo 22, è stata disciplinata l'estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali sull'intero territorio nazionale.

Direzione Generale dei rapporti di lavoro
e delle relazioni industriali

Direzione Generale degli ammortizzatori
sociali e della formazione

Atteso l'articolato quadro normativo di riferimento e le suddette disposizioni di urgenza, ritenute necessarie per fronteggiare gli effetti riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, acquisito in data odierna il parere dell'Ufficio Legislativo, si ritiene utile fornire le prime indicazioni interpretative in materia di concessione di trattamenti ordinari di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga per quei datori di lavoro che abbiano subito effetti dalle misure di contenimento e di sospensione delle attività.

Con prossima circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, verranno fornite ulteriori indicazioni sui fondi di solidarietà e assegno ordinario, così come disciplinato dagli articoli 19 e 21 del decreto-legge n. 18 del 2020.

2. Trattamento di integrazione salariale ordinario. Art. 13, D.L. n. 9/2020 e art. 19, D.L. n. 18/2020

La disposizione normativa di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 9/2020 aveva previsto la possibilità per i **datori di lavoro che operano nei territori della cd "zona rossa"** - di cui all' allegato 1 del dPCM del 1° marzo 2020 - di presentare domanda per accedere al trattamento di CIGO ovvero all'assegno ordinario per tutelare i lavoratori sospesi o in riduzione oraria a causa della riduzione dell'attività lavorativa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ugualmente per quei lavoratori che, pur prestando attività lavorativa presso unità produttive e/o operative, non comprese nella detta zona rossa, sono tuttavia, nella stessa, residenti o domiciliati e quindi impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

Vista la situazione emergenziale, al fine di agevolare le procedure, tali datori di lavoro sono dispensati:

- Dall'obbligo di informazione e consultazione sindacale di cui all'articolo 14, comma 1, del d.lgs. n. 148/2015, mentre si deve fare ricorso al modulo ex comma 4;
- Dal rispetto del termine dei 15 giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione oraria (articolo 15, comma 2, del d.lgs. n. 148/2015) per la presentazione della domanda relativa alla CIGO;
- Dal rispetto del termine previsto dall' articolo 30, comma 2, del d.lgs. n. 148/2015, (non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall'inizio delle sospensioni o riduzioni orarie).

Il periodo massimo richiedibile è di 13 settimane e l'arco temporale di riferimento è dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.

La disposizione normativa di cui all'articolo 19 del successivo decreto-legge n. 18/2020 interviene sui medesimi contenuti ed estende le suddette misure speciali ai datori di lavoro che operano su tutto il territorio nazionale, limitando la durata massima dell'intervento di integrazione salariale ordinaria a nove settimane, decorrenti sempre dal 23 febbraio 2020, e comunque entro la fine del mese di agosto 2020.

Il periodo di integrazione salariale ordinario, concesso con la causale "Emergenza COVID 19" e con la causale "COVID 19 Nazionale", non concorre al computo della durata massima complessiva del trattamento di integrazione salariale autorizzabile nel biennio mobile, né al limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile previsto per il computo della durata massima dei trattamenti di

integrazione salariale straordinaria (art. 4 del d.lgs. n. 148/2015), considerandosi tale periodo neutro ai fini del computo della durata massima del trattamento.

Pertanto, un datore di lavoro che abbia già usufruito delle 52 settimane, nel biennio mobile, di cui all'articolo 12 del citato d.lgs. n. 148/2015, può usufruire di un ulteriore periodo per la causale specifica "Emergenza COVID 19".

Non opera, altresì, il limite previsto di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili (articolo 12, comma 5, del d.lgs. n. 148/2015).

La domanda per l'accesso al trattamento di integrazione salariale può essere presentata per tutti i dipendenti assunti alla data del 17 marzo 2020, non operando il requisito dell'anzianità di effettivo lavoro dei 90 giorni previsto a normativa vigente.

Le domande vanno presentate all'INPS secondo le modalità indicate nelle circolari del predetto Istituto n. 38 del 12 marzo 2020 e n. 47 del 28 marzo 2020.

Stante la particolare finalità dell'intervento, lo stesso può essere erogato - a richiesta del datore di lavoro - con la formula del pagamento diretto.

Ai sensi di quanto disposto al comma 2 dell'articolo 19 del D.L. n. 18/2020, restano ferme l'informativa, la consultazione sindacale e l'esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

I datori di lavoro che ricorrono al trattamento di integrazione salariale ordinaria, di cui alla causale in parola, limitatamente ai periodi riconosciuti, non sono tenuti al versamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 148/2015.

3. Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione guadagni straordinaria. Art. 14, D.L. n. 9/2020 e art. 20, D.L. n. 18/2020

Le aziende - ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020 - che hanno unità produttive e/o operative site nei comuni individuati nella cd "zona rossa" di cui all'allegato 1 del dPCM 1° marzo 2020, e che abbiano in corso un programma di cassa integrazione salariale straordinaria con relativo trattamento, anche a titolo di CIGS per aree di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 44, comma 11-*bis*, del d.lgs. n. 148/2015, possono presentare domanda per la concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario con causale "Emergenza COVID 19-sospensione CIGS" per un periodo non superiore a tre mesi.

L'articolo 20 del citato decreto-legge n. 18/2020, in considerazione dell'estensione del fenomeno epidemiologico a tutto il territorio nazionale, ha previsto che le aziende, che hanno in corso un programma di cassa integrazione salariale straordinaria con relativo trattamento, anche a titolo di CIGS per aree di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 44 comma 11-*bis*, del d.lgs. n. 148/2015, possono presentare domanda per la concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario per la causale "Emergenza COVID 19 nazionale -sospensione CIGS" per un periodo non superiore a nove settimane.

La concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario è subordinata alla formale sospensione degli effetti del trattamento di integrazione salariale straordinario in corso. Per la presentazione della relativa istanza presso l'INPS, si vedano le indicazioni fornite nelle circolari dell'Istituto n. 38 del 12 marzo 2020 e n. 47 del 28 marzo 2020.

Per la sospensione del trattamento di CIGS in corso, le aziende devono inoltrare apposita richiesta, da trasmettere attraverso il canale di comunicazione già attivato nella piattaforma di CIGS-on-line. Sono ritenute valide anche le richieste inoltrate all'indirizzo della Div. IV dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it o all'indirizzo PEC dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it, con le quali si richiede l'interruzione del trattamento di CIGS in corso, avendo cura di indicare sia **la data da cui decorre la sospensione della CIGS**, sia **la data di ripresa del programma di cassa integrazione straordinaria**.

Con riferimento ai trattamenti di CIGS per aree di crisi industriale complessa, ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del d.lgs. n. 148/2015, la richiesta di sospensione deve essere inviata all'indirizzo PEC della Div. III dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it, avendo cura di indicare la data da cui decorre la sospensione della CIGS e la data di ripresa del programma di cassa integrazione straordinaria.

La concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario **sospende e sostituisce**, dunque, il trattamento di integrazione salariale straordinario già in corso e può essere riferito anche ai medesimi lavoratori beneficiari dell'integrazione salariale straordinaria anche a totale copertura dell'orario di lavoro.

La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione adotta un unico decreto direttoriale che dispone sia la sospensione del trattamento CIGS, sia la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data finale dell'originario trattamento CIGS.

Saranno presi in considerazione i trattamenti già autorizzati e i trattamenti in corso di istruttoria le cui sospensioni dall'orario di lavoro o riduzioni di orario siano attivati dalla data del 23 febbraio 2020 e fino alla data del 28 marzo 2020 (data di emanazione della circolare INPS n. 47/2020).

Il provvedimento sarà adottato senza soluzione di continuità. A tal fine, il datore di lavoro avrà cura di indicare nell'istanza la data di decorrenza della richiesta di sospensione del trattamento di CIGS, le settimane di CIGO, che l'azienda ha chiesto con causale "COVID-19 nazionale-sospensione CIGS", nonché la data di riassunzione dell'originario trattamento di CIGS.

E' utile specificare, anche in questa sede, che in considerazione delle situazione emergenziale, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, in via transitoria, per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria non si applicano i termini procedurali di cui gli articoli 24 e 25 del d.lgs. n. 148/2015, relativi all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle nuove istanze.

In via analogica, anche per i trattamenti richiesti, ai sensi dell'articolo 14 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, non si applicano i termini procedurali sopra citati.

Stante la particolare finalità dell'intervento, lo stesso potrà essere erogato - a richiesta dell'azienda - con la formula del pagamento diretto.

4. Cassa integrazione in deroga. Art. 22, D.L. n. 18/2020

L'articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020 introduce un trattamento di integrazione salariale in base alla quale le Regioni e le Province autonome possono riconoscere, in conseguenza degli effetti determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo non superiore a nove settimane, a decorrere dal 23 febbraio 2020.

La disposizione si rivolge ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti, non coperti dalle tutele previste a legislazione vigente in caso di sospensione o riduzione di orario.

Possono accedere al trattamento di cassa integrazione in deroga anche i datori di lavoro che avendo accesso esclusivamente alla cassa integrazione guadagni straordinaria non possono accedere alla CIGO "Covid-19" e "COVID 19 Nazionale".

Ai sensi del comma 4 del citato articolo 22, i trattamenti in deroga sono concessi con appositi decreti delle Regioni e Province autonome ove hanno sede le unità produttive e/o operative interessate dalle sospensioni o riduzioni di orario, da trasmettere all'INPS per la verifica e il pagamento diretto da parte di quest'ultimo.

Maggiori indicazioni relative alla procedura di presentazione delle domande sono state già fornite dall'Istituto con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020, cui si fa rinvio per gli aspetti non disciplinati in questa sede.

Qualora si faccia riferimento a unità produttive e/o operative del medesimo datore di lavoro (rientrando nel concetto di unità produttive anche i punti vendita di una stessa azienda), site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 marzo 2020, è stato stabilito, all'articolo 2, comma 1, che il relativo trattamento di integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per conto delle Regioni o Province autonome interessate.

In tale caso, le domande sono presentate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Si specifica che, anche per questi trattamenti di integrazione salariale in deroga, il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 148/2015.

Le domande dovranno essere corredate dall'accordo sindacale, come previsto espressamente al comma 1 dell'articolo 1, del D.L. n. 18/2020 e dall'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario dal quale emerga **la quantificazione totale delle ore di sospensione** (con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto ad es. *full-time*, *part-time*) con il relativo importo, i dati relativi all'azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola INPS, i dati anagrafici del rappresentante legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l'accesso al trattamento e il nominativo del referente della domanda con l'indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail (*Cfr.* foglio Excel da allegare alla domanda).

Ai sensi dell'ultimo periodo del richiamato comma 1, l'obbligo dell'accordo sindacale non è previsto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

Inoltre, in considerazione della eccezionale sospensione delle attività industriali e commerciali disposta allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio, l'integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22 può essere riconosciuta anche in favore di lavoratori che siano tuttora alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi.

L'istanza, unitamente alla documentazione come sopra evidenziata, deve essere inoltrata in modalità telematica tramite la piattaforma CIGSonline con la causale "COVID – 19 Deroga".

La modalità telematica CIGSonline prevede due tipi di invio: "invio cartaceo" e/o "invio digitale", nel caso di "invio cartaceo" deve essere allegata la scansione della prima pagina del modulo dell'istanza contenente marca da bollo e firma autografa unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità. Non si terrà conto di domande inoltrate in modalità diversa. Eventuali istanze già inviate in modalità diversa, dovranno essere comunque trasmesse in modalità telematica.

Il trattamento potrà essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Rimane ferma la possibilità per i datori di lavoro, esclusi dal campo di applicazione del trattamento di cassa integrazione ordinaria, di continuare a ricorrere alle causali previste a legislazione vigente per l'intervento straordinario di integrazione salariale, di cui al d.lgs. n. 148/2015.

E' il caso, ad esempio, delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale, per le quali un eventuale utilizzo della cassa integrazione in deroga di cui all'articolo 22 non consentirebbe di accedere alle prestazioni del relativo *Fondo di solidarietà* di settore.

Il Direttore Generale dei rapporti di lavoro
e delle relazioni industriali
Romolo de Camillis



Firmato digitalmente da
DE CAMILLIS ROMOLO
C=IT
O=MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

Il Direttore Generale degli ammortizzatori
sociali e della formazione
Agnese De Luca



Firmato digitalmente
da DE LUCA AGNESE
C=IT
O=MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Direzione Generale dei rapporti di lavoro
e delle relazioni industriali

Direzione Generale degli ammortizzatori
sociali e della formazione

OGGETTO: **EMERGENZA COVID-19**
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA, IN DEROGA E ASSEGNO ORDINARIO EROGATO DAL FIS ESTESI AI LAVORATORI ASSUNTI DAL 24 FEBBRAIO AL 17 MARZO 2020

L'art. 41, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, in vigore dal 9 aprile scorso (CONFIMI ROMAGNA NEWS 19/2020), ha **esteso anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020 l'accesso alla Cassa integrazione guadagni ordinaria, in deroga e all'assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale** (CONFIMI ROMAGNA NEWS 11, 12, 13, 15, 16, 17 e 18 del 2020), originariamente limitato a quelli occupati alla data del 23 febbraio 2020 (artt. 19 e 22 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18).

Con il messaggio 14 aprile 2020, n. 1607, di conseguenza, l'INPS ha precisato quanto segue:

- le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria, in deroga e di “assegno ordinario” con causale “COVID-19 nazionale”, disciplinate nella circolare n. 47 del 28/03/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 16/2020), sono riconoscibili, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata complessiva non superiore a 9 settimane, anche ai lavoratori che alla data del 17 marzo 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione. Ai fini della sussistenza di tale requisito, nelle ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 del Codice Civile e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore è stato occupato presso il precedente datore di lavoro;
- **le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID-19 nazionale”, devono inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori non rientranti nel novero dei possibili beneficiari della prestazione;**
- la domanda integrativa deve riguardare lavoratori in forza presso la stessa unità produttiva oggetto dell'istanza originaria;
- con riferimento alle domande integrative di “assegno ordinario” erogato dal FIS, per consentirne la corretta gestione, nel campo “note” dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrativa;
- il termine di scadenza della trasmissione delle domande integrative è fissato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e decorre dal 14 aprile 2020.

OGGETTO: **CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA**
INTEGRAZIONE E PARZIALE MODIFICA DEI CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE(«DETERMINAZIONE» REGIONALE 15 APRILE 2020, N. 655)

L'art. 41, commi 2 e 3, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 – di cui si tratta anche in altre parti di questo Notiziario – ha previsto che:

- a) **le disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni in deroga (Cigd), di cui all'art. 22 del d.l. n. 18/2020** (CONFIMI ROMAGNA NEWS 7, 11, 13, 15, 17 e 18 del 2020), **si applicano anche ai dipendenti assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020**, e non più, quindi, ai soli lavoratori occupati al 23 febbraio 2020;
- b) dal giorno della sua entrata in vigore, il 9 aprile 2020, le domande di Cigd sono esenti dall'imposta di bollo.

Al fine di recepire tali novità normative, con l'acclusa Determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale del Lavoro n. 655 del 15 aprile scorso, sono stati integrati e parzialmente modificati i criteri di presentazione delle domande di Cigd adottati con le precedenti Determinazioni n. 600 e 630 del 2020 (riportate, rispettivamente, su CONFIMI ROMAGNA NEWS 13 e 18 del 2020).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 655 del 15/04/2020 BOLOGNA

Proposta: DLV/2020/688 del 14/04/2020

Struttura proponente: AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'INTEGRAZIONE E PARZIALE MODIFICA DEI CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (CIG) DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA DELLE DOMANDE DI CUI ALL'ART. 17 DEL DL 9 DEL 2 MARZO 2020 E ALL'ART. 22 DEL DL 18 DEL 17 MARZO 2020 APPROVATI CON DETERMINA N. 600 DEL 20 MARZO 2020 E DETERMINA N. 630/2020

Autorità emanante: IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Firmatario: PAOLA CICOGNANI in qualità di Direttore

Responsabile del procedimento: Paola Cicognani

IL DIRETTORE

Visti:

- la Legge regionale n. 17 del 1° agosto 2005 e ss.mm.ii. recante “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” ed in particolare:
 - l’art. 16 “Crisi occupazionali”;
 - l’art. 32bis “Agenzia regionale per il lavoro”, inserito dall’art. 54 della L.R. 13/2015 e ss.mm., ed in particolare il comma 2, lett. m), come modificato dall’art. 8, comma 1, della L.R. 29/2019 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020”, che prevede la gestione a cura dell’Agenzia stessa delle crisi aziendali e dei processi di autorizzazione degli ammortizzatori sociali, anche in deroga;
- il D.L. 2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’art. 17 “Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna” che prevede l’accesso alla cassa integrazione in deroga nei casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d’intesa con le regioni, nell’ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’art. 22 “Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga” che prevede l’accesso alla cassa integrazione in deroga con riferimento ai datori di lavoro privati, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, in conseguenza all’emergenza epidemiologica COVID-19;
- il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali” ed in particolare l’art. 41 che prevede che:
 - le disposizioni di cui all’art. 22 del D.L. 18/2020 si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020,
 - le domande presentate ai sensi dell’art. 4 dell’art. 22 del D.L. 18/2020 sono esenti da imposta di bollo;
- l’ “Accordo Regione Emilia-Romagna per l’utilizzo della cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 9/2020” sottoscritto in data 6 marzo 2020 con le Parti sociali regionali che hanno siglato il “Patto per il Lavoro”;
- l’ “Integrazione dell’Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali del 6 marzo 2020 in seguito all’emanazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020” sottoscritto in data 20 marzo 2020 con le Parti sociali regionali che hanno siglato il “Patto per il Lavoro”;
- L’ “Integrazione dell’Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali del 6 marzo 2020 in seguito all’emanazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020” aggiornato con le indicazioni derivanti dall’emanazione della circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020

sottoscritto in data 3 aprile 2020 con le Parti sociali regionali che hanno siglato il “Patto per il Lavoro”;

- Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 marzo 2020 con il quale si ripartiscono tra le Regioni e le Province autonome le risorse per il finanziamento della cassa integrazione in deroga;

Preso atto:

- della Circolare dell’INPS n. 38 del 12 marzo 2020 avente per oggetto “Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9, relativo alle misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19; norme speciali in materia di trattamento ordinario, cassa integrazione in deroga e indennità lavoratori autonomi;
- della Circolare dell’INPS n. 47 del 28 marzo 2020 avente per oggetto “Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga”;
- il messaggio dell’INPS n. 1478 del 2 aprile 2020 avente per oggetto “Integrazione circolare n. 47 /2020. Trattamenti di integrazione salariale in deroga, di cui all’art. 17 del D.L. n. 9/2020, in favore dei datori di lavoro iscritti al FIS con meno di 15 dipendenti”;

Richiamate le proprie determinazioni:

- n. 600 del 20 marzo 2020 avente per oggetto: “Approvazione dei criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione in deroga previsti dal DL 9/2020, art. 17 e dal DL 18/2020, art. 22, in attuazione degli accordi tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali regionali del 6 marzo 2020 e del 20 marzo 2020”;
- n. 630 del 3 aprile 2020 avente per oggetto: “Approvazione dell’integrazione e parziale modifica dei criteri di presentazione delle domande (CIG) di cassa integrazione in deroga delle domande di cui all’art. 17 del DL 9 del 2 marzo 2020 e all’art. 22 del DL 18 del 17 marzo 2020 approvati con determina n. 600 del 20 marzo 2020”;

Ritenuto necessario di integrare e modificare parzialmente i criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 22 del DL 18/2020, già adottati con proprie determinazioni n. 600/2020 e n. 630/2020, per uniformarli a quanto disposto dall’art. 41 del D.L. 23/2020 sopra citato;

Ritenuto altresì necessario confermare quanto già determinato con i propri atti n. 600/2020 e n. 630/2020 più volte richiamati con riferimento alle sole domande di cassa integrazione in deroga presentate ai sensi dell’art. 17 del DL 9/2020;

Ritenuto quindi, sulla base delle motivazioni sopra riportate, di provvedere all’ “Approvazione dell’integrazione e parziale modifica dei ‘Criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione (CIG) in deroga di cui all’art. 17 del DL 9 del 2 marzo 2020 recante: misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e all’art. 22 del DL 18 del 17 marzo 2020 recante: misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19’ approvati con determina n. 600 del 20 marzo 2020 e determina n. 630 del 3 aprile 2020”;

Richiamati:

- il D.lgs. n. 196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., da ultimo modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.” e ss.mm.ii”;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii;
- la propria determinazione n. 1141 del 9 novembre 2018 “Recepimento da parte dell’Agenzia regionale per il lavoro della deliberazione di Giunta regionale n. 1123/2018: Ripartizione delle competenze in tema di privacy e linee guida privacy dell’Agenzia regionale per il lavoro”;
- il “Piano triennale di prevenzione corruzione e della trasparenza - PTPC 2020/2022 dell’agenzia regionale per il lavoro – ARL”, approvato con determinazione del Direttore n. 157 del 30/01/2020”;

Viste inoltre le Deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1620 del 29 ottobre 2015 “Approvazione dello Statuto dell’Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della Legge Regionale 13/2015”, come modificato con DGR n. 2181 del 29/12/17;
- n. 79 del 29/01/2016 “Nomina del Direttore per l’Agenzia per il lavoro”;
- n. 1927 del 21/11/2016 e ss.mm.ii recante “Approvazione del regolamento di organizzazione dell’agenzia regionale per il lavoro”, come integrata dalla DGR 1898 del 4/11/2019 “Approvazione dell’appendice normativa n. 1 al regolamento di organizzazione dell’agenzia regionale per il lavoro”;

Richiamate altresì le proprie determinazioni:

- n. 72 del 24 gennaio 2017 “Declaratoria della posizione dirigenziale del Servizio Integrativo Politiche del lavoro. Modifiche ed integrazioni”;
- n. 599 dell’8 giugno 2017 “Conferimento alla D.ssa Fabrizia Monti dell’incarico di dirigente del Servizio integrativo Politiche del lavoro dell’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia -Romagna”, come confermato dalla determinazione n. 1553 del 10/12/2019;
- n. 170 del 20/02/2018 “Delega di funzioni al responsabile del servizio integrativo Politiche del lavoro in attuazione dell’art. 7 c. 4 dello statuto e dell’art. 10 c. 3 del regolamento di organizzazione”;

Atteso che nei confronti della sottoscritta direttrice non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6 bis della L. 241/1990;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di provvedere all' "Approvazione dell'integrazione e parziale modifica dei 'Criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione (CIG) in deroga di cui all'art. 17 del DL 9 del 2 marzo 2020 recante: misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e all'art. 22 del DL 18 del 17 marzo 2020 recante: misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19' approvati con determina n. 600 del 20 marzo 2020 e determina n. 630 del 3 aprile 2020", di cui all'allegato 1. parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di stabilire che l'allegato 1 di cui al punto precedente sostituisce integralmente l'allegato 1. alle proprie determinazioni n. 600/2020 e n. 630/2020;
3. di definire che la Responsabile del Servizio integrativo Politiche del lavoro dell'Agenzia regionale per il lavoro provvederà con proprie determinazioni:
 - alla concessione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga a coloro che abbiano presentato le domande con le modalità indicate nell'allegato di cui al punto 1 e siano in possesso dei requisiti ivi previsti, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate alla Regione Emilia-Romagna dal Decreto interministeriale del 23 marzo 2020 e da eventuali decretazioni successive, nonché sulla base di quanto dichiarato dai datori di lavoro tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio e delle informazioni in possesso dell'Agenzia regionale per il lavoro;
 - alla non ammissibilità delle domande di cassa integrazione in deroga non ammesse alla fase istruttoria,
 - all'annullamento delle domande di cassa integrazione in deroga su richiesta dei titolari delle domande stesse,
 - al diniego delle domande di cassa integrazione in deroga secondo quanto precisato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
 - alla revoca di autorizzazione delle domande di cassa integrazione in deroga nelle ipotesi in cui i successivi approfondimenti svolti dall'INPS alla luce dei dati e delle informazioni nella esclusiva disponibilità dell'Istituto medesimo, ovvero le verifiche ispettive da parte degli Ispettorati territoriali del lavoro, dovessero rilevare elementi ostativi o ragioni di impedimento alla concessione del trattamento di integrazione salariale;
4. di prevedere che:
 - le determinazioni di cui al punto che precede saranno pubblicate nel sito web dell'Agenzia regionale per il lavoro www.agenzia lavoro.emr.it;
 - il Servizio Integrativo Politiche del lavoro dell'Agenzia regionale per il lavoro provvederà, entro quarantotto ore dall'adozione, ad inviare all'INPS i provvedimenti di concessione dei trattamenti, unitamente all'elenco dei lavoratori beneficiari nei tempi previsti dal D.L. 18/2020, più volte richiamati, secondo la modalità telematica che verrà indicata dalla stessa INPS con proprie circolari, tenendo anche conto delle risorse finanziarie assegnate;

5. che secondo quanto previsto dal D.lgs n. 33/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati in relazione alla tipologia del provvedimento medesimo.

Paola Cicognani

INTEGRAZIONE E PARZIALE MODIFICA DEI “CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CASSA INTEGRAZIONE (CIG) IN DEROGA DI CUI ALL’ART. 17 DEL DL 9 DEL 2 MARZO 2020 RECANTE: MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E ALL’ART. 22 DEL DL 18 DEL 17 MARZO 2020 RECANTE: MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19” APPROVATI CON DETERMINA N. 600 DEL 20 MARZO 2020 e DETERMINA N. 630 DEL 3 APRILE 2020

Le prestazioni di cassa integrazione in deroga, di seguito CIG in deroga, per far fronte a situazioni di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro a causa di effetti economici negativi conseguenti alle ordinanze emanate dal Ministero della salute d’intesa con le Regioni nell’ambito dei provvedimenti assunti dal Governo per far fronte alla straordinaria emergenza epidemiologica COVID-19, saranno garantite tenuto conto dei criteri espressi nel presente documento ed in conformità con quanto disposto dall’art. 17 del DL 9 del 2 marzo 2019, pubblicato nella G.U. n. 53 del 2 marzo 2020 e dall’art. 22 del DL 18 del 17 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020.

I DD.LL n. 9 del 2 marzo 2020, n. 18 del 17 marzo 2020 e n. 23 del 8 aprile 2020, art. 41, la Circolare dell’INPS n. 47 del 28 marzo 2020, il messaggio INPS n. 1478 del 2 aprile 2020 e l’accordo sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna e le Parti sociali regionali il 3 aprile 2020, il quale integra e modifica parzialmente i precedenti accordi sottoscritti nelle date del 6 marzo 2020 e 20 marzo 2020, costituiscono il quadro normativo per l’accesso allo strumento di sostegno al reddito di cui al presente documento.

1 - Ambito di applicazione generale:

Possono accedere alla cassa integrazione in deroga i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, comprese quelle emanate con DL n. 18 del 17 marzo 2020, quanto alle unità produttive o operative situate in Emilia-Romagna a beneficio dei lavoratori subordinati qui operanti il cui rapporto di lavoro è stato sospeso in tutto o in parte o a cui è stato ridotto l’orario di lavoro causa degli effetti economici negativi conseguenti alle ordinanze emanate dal Governo in materia di emergenza sanitaria.

Essendo stata estesa con effetto retroattivo la cassa integrazione in deroga a tutto il territorio italiano, per i lavoratori domiciliati in Emilia-Romagna, ma occupati in sedi operative/produttive fuori dal territorio regionale i datori di lavoro rivolgeranno le relative domande alle Regioni o Province autonome del territorio di competenza della sede operativa/produttiva.

Accedono anche i datori di lavoro che siano appaltatori di opere o di servizi. Nelle ipotesi di lavoratori che passano alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, computa anche il periodo durante il quale i lavoratori sono stati impiegati presso il datore di lavoro precedente (Circolare INPS n. 47 del 28/03/2020).

Sono esclusi i datori di lavoro domestici.

2 - Condizione per l’accesso ai sensi dell’art 17 DL n. 9/2020

Sono fatte salve le condizioni per l’accesso alla cassa in deroga di cui all’art 17 del DL n. 9 del 2020, come disciplinate dall’accordo del 6 marzo 2020, che prevede che i datori di lavoro accedono solo se non possono fruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al Dlgs n. 148/2015 nonché dei diversi ammortizzatori in deroga di cui all’art. 17 del D.L. n.9/2020, anche perché ne hanno già fruito dei limiti massimi previsti.

In particolare, accedono alla CIG in deroga i datori di lavoro iscritti al FIS che occupano da più di 5 e fino a 15 dipendenti.

Possono, inoltre, beneficiare del trattamento i pescatori delle acque interne imbarcati a qualunque titolo e/o iscritti al ruolino di equipaggio. In tal caso, la fruizione della CIG in deroga potrà prevedere per i lavoratori una sospensione di giornate anche non continuative, nei limiti massimi temporali definiti dall'art. 17 del DL 9 e dall'Art. 22 del DL 18.

In particolare, accedono alla CIG in deroga ex art. 17 del DL 9/2020 e per il periodo di copertura ivi previsto fino al 22 marzo 2020, i datori di lavoro iscritti al FIS che occupano da più di 5 e fino a 15 dipendenti, come indicato dal messaggio INPS del 2 aprile 2020, per le domande presentate fino al 1° aprile 2020.

2.1 - Condizioni per l'accesso, sia per i trattamenti ex art 17 DL 9/2020, sia per quelli ex art 22 DL 18/2020

I datori di lavoro accedono solo se non possono fruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al Dlgs. n. 148/2015, tenuto conto delle estensioni apportate dal D.L. 18/2020 agli artt. 19, 20 e 21.

In particolare, accedono alla CIG in deroga:

- I datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, ad eccezione di quei datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali previsti dai Fondi di solidarietà bilaterale;
- i datori di lavoro che hanno già fruito degli ammortizzatori ordinari di cui al D. Lgs 148/15, nei limiti massimi previsti e secondo le disposizioni stabilite dai decreti-legge n. 9/2020 e n. 18/2020.
- i datori di lavoro che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale emergenza epidemiologica da COVID-19 (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le aziende del commercio e le agenzie di viaggi e turismo con oltre 50 dipendenti).

Per i datori di lavoro con più unità produttive site in almeno cinque Regioni o Province Autonome la domanda di cassa integrazione in deroga dovrà essere presentata al Ministro del Lavoro (D.I. del 23 marzo 2020).

3 - Lavoratori beneficiari:

I lavoratori beneficiari della CIG in deroga di cui al DL 9/2020 devono essere già dipendenti alla data del 23 febbraio 2020.

I lavoratori beneficiari della CIG in deroga di cui al DL 18/2020 devono essere già dipendenti alla data del 17 marzo 2020.

Ai fini dell'accertamento del requisito dell'assunzione del lavoratore nelle ipotesi di trasferimento d'azienda o nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro (circolare INPS n. 47 del 28/3/2020).

Accedono agli ammortizzatori in deroga i lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, compresi i soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato nel caso in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa, con le relative limitazioni:

- I lavoratori a termine possono accedere fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- I lavoratori somministrati, se non già coperti dal TIS – Trattamento di Integrazione Salariale, possono accedere solo se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti;
- I lavoratori intermittenti possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate, come emergenti secondo la media dei dodici mesi precedenti. A Questo proposito qualora i datori di lavoro abbiano la necessità di integrare il numero di giornate e di ore per i propri lavoratori intermittenti rispetto alla domanda già presentata ai sensi dell'art. 17 del DL 9/2020 (calcolate secondo una media trimestrale), potranno presentare una nuova domanda integrando per i lavoratori stessi le giornate e le ore aggiuntive fino al raggiungimento del limite sopra indicato;

- lavoratori agricoli a tempo indeterminato possono accedere a condizione che non hanno i requisiti di accesso alla CISOA (Cassa Integrazione guadagni Speciale per gli Operai Agricoli).

Accedono invece alla cassa integrazione in deroga i lavoratori a tempo determinato con contratto di lavoro aperto (o "nulla osta") al 17 marzo 2020, nei limiti delle giornate previste dal contratto di lavoro, rapportate al 31 agosto 2020 o alla conclusione naturale del rapporto di lavoro, se precedente.

Nel caso in cui le disposizioni esplicative dell'INPS sui lavoratori agricoli dovessero fornire ulteriori indicazioni sulla cumulabilità delle tutele, le stesse si intenderanno immediatamente recepite.

4 - Durata della prestazione

Sono previste due tipologie di cassa integrazione in deroga:

- CIG in deroga art. 17 DL 9/2020.
- CIG in deroga art. 22 DL 18/2020.

In particolare:

- La cassa integrazione in deroga prevista dall'art. 17 del D.L. 9/2020 può decorrere retroattivamente dal 23 febbraio 2020 e fino al 22 marzo 2020, per le domande presentate entro il 1° aprile 2020;
- La cassa integrazione in deroga prevista dall'art. 22 del D.L. 18/2020, come specificato dal decreto di riparto delle risorse del 23 marzo 2020, può decorrere retroattivamente dal 23 febbraio 2020 per un periodo massimo di 13 settimane a decorrere dalla data di effettiva sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, anche sulla base di successive richieste per periodi tra loro non continuativi, entro la data ultima del 31 agosto 2020.

Il periodo totale di copertura con cassa integrazione in deroga a favore dei lavoratori delle aziende dell'Emilia-Romagna sarà quindi determinato dalla somma dei periodi concessi a valere sia sulla tipologia di CIG in deroga ai sensi dell'art. 17 del DL 9/2020 (fino al 22 marzo 2020) e sia sulla tipologia di CIG in deroga ai sensi dell'art. 22 del DL 18/2020, secondo le domande presentate dal datore di lavoro con le modalità descritte al paragrafo 7. "Presentazione delle domande" e comunque per un periodo complessivo non superiore a 13 settimane.

5 - Accordo sindacale

Per l'accesso alla Cassa Integrazione in Deroga di cui all'art. 17 del D.L. 9/2020 **tutti i datori di lavoro, compresi quelli che occupano fino a 5 dipendenti**, devono sottoscrivere l'accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (che potrà essere concluso anche per via telematica, pec/mail), anche sulla base degli accordi confederali e sistemi di contrattazione esistente, che certifichi l'esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti.

Per l'accesso alla Cassa Integrazione in Deroga di cui l'art. 22 del D.L. 18/2020 **solo** i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti devono sottoscrivere l'accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (che potrà essere concluso anche per via telematica, pec/mail), anche sulla base degli accordi confederali e sistemi di contrattazione esistente, indicando la causale prevista dallo stesso decreto: "in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". **Quindi i datori di lavoro che occupano un organico complessivo fino a 5 dipendenti non sono obbligati a sottoscrivere l'accordo sindacale per la sola tipologia di domanda di cassa integrazione in deroga prevista dall'art. 22 del DL 18/2020.**

6 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio da allegare alla domanda di cassa integrazione in deroga con le modalità riportate al paragrafo 7. che segue, dovrà essere compilata in forma leggibile utilizzando uno dei modelli resi disponibili alla pagina web del sito dell'Agenzia regionale per il lavoro <http://www.agenzialavoro.emr.it/notizie/2020/cassa-integrazione-in-deroga-decreto-legge-n-9-del-2-marzo-2020> (possibilmente dattiloscritta) e **compilata in ogni sua parte**, a cui dovrà essere allegato il documento valido d'identità leggibile, tenuto conto che l'art. 104 (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento) del DL 18 del 17/03/2020 prevede che "La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020".

Tale dichiarazione dovrà attestare la posizione dell'azienda sull'utilizzo degli ammortizzatori.

Sono previsti i seguenti modelli di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per le seguenti tipologie di datori di lavoro da valorizzarsi nella domanda telematica nella sezione "Azienda":

- Mod – A – da utilizzare da tutti datori di lavoro (non dovranno utilizzare questo modulo i datori di lavoro che rientrano nelle seguenti tipologie: le Agenzie di somministrazione per sospensione dei propri lavoratori somministrati; i datori di lavoro che sospendono anche lavoratori intermittenti; i datori di lavoro che sospendono operai agricoli a tempo determinato): Campo Tipo datore di lavoro non valorizzato.
- Mod – B – da utilizzare dalle Agenzie di Somministrazione in quanto devono attestare che i propri lavoratori somministrati non siano già coperti dal TIS – Trattamento di Integrazione Salariale e prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche "ordinari" per i propri dipendenti collegati all'emergenza sanitaria: Campo Tipo datore di lavoro valorizzato "Agenzia di somministrazione".
- Mod – C – da utilizzare dai datori di lavoro che sospendono o riducono l'orario di lavoro anche ai propri dipendenti con contratto "intermittente" in quanto devono attestare che i propri lavoratori intermittenti sono sospesi o riducono l'orario di lavoro nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate, come emergenti secondo la media dei dodici mesi precedenti: Campo Tipo datore di lavoro valorizzato "dipendenti con contratto di lavoro intermittente"
- Mod – D – da utilizzare dai datori di lavoro agricoli che sospendono e riducono l'orario di lavoro per i propri operai agricoli a tempo determinato: Campo Tipo datore di lavoro valorizzato "Azienda agricola".

Il Servizio Integrativo Politiche del Lavoro dell'Agenzia Regionale per il Lavoro provvederà alla verifica delle suddette dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attraverso gli organismi territoriali di vigilanza competenti (Ispettorati Territoriali del Lavoro), nella misura di almeno il 5% delle domande di CIG in deroga approvate sulla base di un campione costruito ricorrendo al generatore Lehmer, disponibile sul portale della Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo <http://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>

La verifica di tali dichiarazioni potrà avvenire anche nel caso in cui il Servizio Integrativo Politiche del Lavoro ne ravvisi la necessità.

7 - Presentazione delle domande:

Per inviare le domande di cassa integrazione in deroga occorre essere in possesso delle credenziali di accesso al sistema informatico "SARE". Le informazioni su come ottenere le credenziali di accesso a tale sistema sono pubblicate alla pagina web <https://www.agenzialavoro.emr.it/sare> .

- I datori di lavoro aventi le condizioni previste ai paragrafi precedenti, presentano la domanda di cassa integrazione in deroga, esclusivamente con modalità telematica attraverso il sistema informativo "SARE" anche attraverso i soggetti abilitati dalla normativa nazionale, selezionando tra una delle due tipologie seguenti tipologie:

- CIG in deroga art. 17 DL 9/2020
- CIG in deroga art. 22 DL 18/2020

Nel sistema informatico "SARE" è obbligatorio inserire in formato PDF la seguente documentazione:

- la domanda, **stampata esclusivamente dal SARE al termine della compilazione**, in formato PDF, firmata dal legale rappresentante del datore di lavoro o da un suo delegato e da cui si evinca, **solo per le domande presentate ai sensi dell'art. 17 del DL 9/2020**, che sia in regola con la vigente normativa sul bollo (16 euro) anche con modalità virtuale art. 15 D.P.R. 642/72, il cui schema è pubblicato a soli fini informativi alla pagina web <http://www.agenzia lavoro.emr.it>.

Le domande di cassa integrazione in deroga presentate ai sensi dell'art. 22 del DL 18/2020 sono esonerate dall'obbligo del bollo (art. 41 del DL 23/2020)

- il verbale d'accordo sindacale di cui al precedente punto 5. del presente documento (i datori di lavoro che occupano un organico complessivo fino a 5 dipendenti **non** dovranno allegare l'accordo in caso di presentazione della tipologia **CIG deroga art. 22 DL 18/2020**),
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 insieme ad un documento valido d'identità del legale rappresentante o di un suo delegato, come previsto più dettagliatamente al precedente paragrafo 6.

Le domande di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 17 del D.L. 9/2020 potranno essere presentate a partire dalle ore 15,00 del 23 marzo 2020 ed entro il 1° aprile 2020. Nell'inserimento delle informazioni relative al numero di ore e giornate per ciascun lavoratore interessato alla CIG in deroga si raccomanda di attenersi il più possibile all'effettivo utilizzo del trattamento.

Le domande di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020 potranno essere presentate a partire dalle ore 15,00 del 6 aprile 2020 ed entro il 31 agosto 2020.

Dal 16 aprile 2020 ore 15,00 potranno essere presentate domande di cassa integrazione in deroga anche per i lavoratori assunti fino al 17 marzo 2020.

Il datore di lavoro avente i requisiti previsti nei paragrafi precedenti può quindi presentare domanda nei termini di cui sopra prima per la CIG in deroga ai sensi dell'art. 17 del D.L. 9/2020 e successivamente - dalle ore 15,00 del 6 aprile 2020 - per la CIG in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020.

Il datore di lavoro che abbia già presentato una domanda di cig in deroga ai sensi dell'art. 17 del DL 9/2020 potrà presentare una o più domande ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020 come disciplinato nei paragrafi precedenti, nel rispetto del limite massimo di 13 settimane complessive.

Le domande presentate con informazioni e/o documenti incompleti o errati non saranno istruite. Il datore di lavoro potrà presentare una nuova domanda che verrà istruita secondo il criterio cronologico di presentazione previsto dal citato decreto-legge.

SI SPECIFICA CHE LA DOMANDA DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA DEVE ESSERE INVIATA ESCLUSIVAMENTE CON LA SOLA TRASMISSIONE ATTRAVERSO IL SISTEMA INFORMATICO "SARE" CHE CONSENTE L'INSERIMENTO DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA - NON DOVRA' ESSERE INVIATA NESSUNA PEC. LE DOMANDE TRASMESSE VIA PEC SARANNO IRRICEVIBILI.

Al fine di dover rispettare nell'istruttoria e nell'autorizzazione delle domande l'ordine cronologico di presentazione, le domande presentate non potranno mai essere rettificare.

Il datore di lavoro o il soggetto da esso abilitato potrà procedere all'annullamento della domanda non oltre i cinque giorni dall'invio della stessa, mediante apposita funzione presente sul SARE. Una volta annullata, la domanda non potrà più essere modificata.

Potrà inserire una nuova domanda che verrà istruita secondo il criterio cronologico della data di invio della nuova domanda.

8 – Ammissibilità e istruttoria delle domande

Al momento dell’invio delle domande da parte dei datori di lavoro o dei soggetti da essi abilitati, il sistema “SARE” effettuerà i controlli sull’ubicazione della/e sede/i operativa/e o produttiva/e, sulla data di inizio del rapporto di lavoro di ogni singolo lavoratore coinvolto, sul periodo della prestazione richiesto sulla base della durata indicata al paragrafo 4, sulla data di scadenza della presentazione delle domande e che sia valorizzato esclusivamente il campo del pagamento diretto da parte dell’INPS. Il “SARE” effettuerà inoltre controlli di congruità rispetto al numero dei lavoratori coinvolti nella sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro (che non sia superiore al numero dei lavoratori in forza dichiarato), nonché sul numero massimo di giornate e di ore di sospensione rispetto al periodo richiesto.

Il Servizio Integrativo Politiche del lavoro dell’Agenzia regionale per il lavoro:

- riceverà le domande attraverso il sistema informatico “SARE” in ordine cronologico, e provvederà a produrre un elenco giornaliero delle domande pervenute telematicamente (di norma entro il giorno successivo), tale elenco sarà registrato nel sistema di protocollazione E-Grammata in uso,
- provvederà a verificare che ogni domanda sia completa dei documenti e delle informazioni previste al precedente paragrafo 7. e che gli stessi siano firmati secondo le modalità previste ai paragrafi 5 (Accordo sindacale- se dovuto - debitamente firmato anche con la modalità on line), 6 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) corretta rispetto al “tipo datore di lavoro” valorizzato nella domanda telematica, e 7 (domanda).

Per le domande incomplete per cui non è possibile avviare l’istruttoria si veda il successivo paragrafo 11.

La mancanza del bollo invece (**esclusivamente per le domande di cassa integrazione in deroga presentate ai sensi dell’art. 17 del DL 9/2020 e quindi entro il 1° aprile 2020**) determina la sospensione dell’istruttoria e la richiesta formale (con PEC) al richiedente di sanare la situazione entro 10 giorni dal ricevimento della PEC, trascorsi i quali la domanda di cassa integrazione in deroga sarà rigettata.

Lo Stesso Servizio provvederà inoltre a verificare che:

- il verbale d’accordo - per ognuna delle tipologie: CIG in deroga art. 17 DL 9/2020 e CIG in deroga art. 22 DL 18/2020 - riporti un periodo di fruizione del trattamento che comprenda quello indicato nella domanda e che certifichi l’esistenza di un pregiudizio per l’attività e per i lavoratori coinvolti causato da effetti economici negativi conseguenti ai provvedimenti assunti dal Governo per far fronte alla straordinaria emergenza epidemiologica COVID-19, e che sia firmato, anche con la modalità on line;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 sia compilata su di un modello predisposto dall’Agenzia regionale per il lavoro che sia coerente con la tipologia a cui appartiene il datore di lavoro (valorizzata nella domanda telematica nel campo “Tipo datore di lavoro” nella sezione “Azienda”) che ha presentato domanda come espressamente indicato nel terzo capoverso del paragrafo 6 del presente documento.

Nel caso in cui il verbale d’accordo e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non corrispondano ai requisiti di cui sopra la domanda sarà rigettata.

9 - concessione dei trattamenti di CIG in deroga

L’Agenzia regionale per il lavoro provvederà, con determinazione dirigenziale, all’autorizzazione delle domande di cassa integrazione in deroga per la concessione dei trattamenti di CIG in deroga, previa istruttoria da parte del Servizio Integrativo Politiche del lavoro secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande.

L'istruttoria delle domande è svolta sulla base di quanto dichiarato dai datori di lavoro tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio e delle informazioni in possesso dell'Agenzia regionale per il lavoro. Diverse valutazioni, in relazione alle domande autorizzate alla luce dei criteri di cui al presente allegato, potranno essere compiute dall'INPS alla luce dei dati e delle informazioni nell'esclusiva disponibilità dell'Istituto medesimo. Resta, pertanto, impregiudicato l'esercizio del potere di revoca delle autorizzazioni concesse nelle ipotesi in cui, in seguito ai successivi approfondimenti svolti da parte dall'INPS alla luce dei dati e delle informazioni nella sua esclusiva disponibilità, ovvero a verifiche ispettive da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro, dovessero emergere elementi ostativi o ragioni di impedimento alla concessione del trattamento di integrazione salariale.

L'Agenzia pubblicherà sul proprio sito istituzionale <http://www.agenzialavoro.emr.it> tutti i provvedimenti di autorizzazione ai trattamenti in deroga che conterranno le seguenti informazioni: le imprese coinvolte; il periodo di sospensione e il numero dei lavoratori coinvolti.

L'Agenzia pubblicherà sul proprio sito istituzionale <http://www.agenzialavoro.emr.it> anche tutti i provvedimenti di diniego di autorizzazione delle domande di cassa integrazione in deroga e di inammissibilità di quelle domande incomplete, per le quali non è stato possibile avviare l'istruttoria per le motivazioni precisate al successivo paragrafo 11;

Per le domande per le quali non è stato possibile avviare l'istruttoria e quindi ritenute inammissibili, sarà visualizzabile per il datore di lavoro o per il soggetto abilitato a cui ha conferito mandato specifica comunicazione attraverso il sistema informatico del SARE nel riepilogo della domanda inviata.

Per le domande non autorizzate l'Agenzia regionale per il lavoro notificherà con PEC al datore di lavoro o al soggetto abilitato a cui ha conferito mandato, il provvedimento di diniego.

L'Agenzia regionale per il lavoro provvederà ad inviare all'INPS i provvedimenti di autorizzazione al trattamento, unitamente all'elenco dei lavoratori beneficiari nei tempi previsti dalla normativa nazionale, con la modalità telematica sulla base di indicazioni fornite dalla stessa INPS.

Tutte le informazioni inerenti i criteri di accesso alla cassa integrazione in deroga, la modulistica ed i contatti sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia regionale per il lavoro alla pagina <http://www.agenzialavoro.emr.it>.

10 - Comunicazione dell'effettiva fruizione delle prestazioni di CIG in deroga

Al fine di consentire all'Agenzia regionale per il lavoro di monitorare l'effettivo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna per la cassa integrazione in deroga, i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti abilitati, dovranno presentare per via telematica attraverso l'apposita funzionalità del sistema "SARE", entro il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento in deroga, il reale utilizzo dei trattamenti di CIG in deroga in termini di giorni ed ore utilizzate. La comunicazione dell'utilizzo mensile dovrà essere sempre fornita anche se pari a zero.

Si specifica che la comunicazione di effettiva fruizione delle prestazioni non sostituisce l'obbligo per i datori di lavoro di inviare all'INPS i modelli per la liquidazione ai lavoratori dei trattamenti di CIG in deroga nei termini previsti dalla normativa nazionale e dalla circolare dell'INPS n. 47 del 28 marzo 2020 o dalle circolari che dovessero essere emanate in futuro dall'Istituto stesso.

11 – Domande non istruibili

Le domande di CIG in deroga dovranno essere inviate con le modalità e allegando la documentazione specificate al paragrafo 7. **Le domande incomplete ovvero che contengono documentazione non compilata correttamente non saranno istruite. In questo caso il sistema informatico "SARE" renderà visibile un'apposita informazione inserita nello specifico campo denominato "stato domanda" con relativo campo note nel quale saranno riportate le motivazioni specifiche, visibile nella scrivania del**

“SARE” del datore di lavoro o del soggetto abilitato che ha inoltrato la domanda, in modo che la stessa possa essere inviata nuovamente, attraverso l’inserimento di una nuova domanda, nella quale apportare le dovute correzioni.

Quindi oltre a quanto previsto al paragrafo 7. del presente documento, non saranno istruite le domande:

- non presentate con le modalità indicate nei paragrafi precedenti del presente documento,
- incomplete del verbale d’accordo, tranne nel caso in cui può non essere previsto, specificati al paragrafo 5,
- con verbale d’accordo (se previsto) non firmato dalle parti oppure, nel caso in cui l’accordo sia stato definito con modalità on line, che non sia evidente l’accoglimento della proposta da parte delle organizzazioni sindacali,
- per l’accesso alla CIG in deroga di cui all’art. 17 del D.L. 9/2020, con verbale d’accordo che non certifichi l’esistenza di un pregiudizio per l’attività di impresa e per i lavoratori coinvolti,
- incomplete della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 come dettagliatamente previsto al paragrafo 6. oppure che tale dichiarazione non sia firmata o non sia compilata in tutte le sezioni e/o incompleta del documento valido d’identità leggibile del legale rappresentate o di un suo delegato,
- nel caso di inserimento di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando un modello diverso da uno dei modelli indicati al paragrafo 6.

12 – Disposizioni finali

La Regione e Parti sociali sottoscriveranno un nuovo accordo nel caso dovessero intervenire modifiche nei provvedimenti normativi, ovvero emergessero situazioni particolari o problematiche che potrebbero evidenziare una gestione non conforme alle norme o fattispecie non disciplinate dagli Accordi sottoscritti il 6 marzo 2020, il 20 marzo 2020 e il 3 aprile 2020.

OGGETTO: **EMERGENZA COVID-19**
CHIARIMENTI INPS SULLA LEGISLAZIONE APPLICABILE E LA VALIDITÀ DEI
MODELLI “A1” RILASCIATI AI LAVORATORI «DISTACCATI» OPERANTI IN UNO O
PIÙ STATI APPLICANTI LA REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA

A causa delle forti restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID 19 e al conseguente impatto sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, con il messaggio 15 aprile 2020, n. 1633, l'INPS ha fornito i seguenti chiarimenti – condivisi tra le Istituzioni degli altri Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo – in merito alla determinazione della legislazione applicabile e alla validità delle certificazioni “A1” già rilasciate ai dipendenti «distaccati» che svolgono attività lavorativa in uno o più Stati applicanti la regolamentazione comunitaria ^(*) (CONFIMI ROMAGNA NEWS 16/2019; CONFIMI RAVENNA NEWS 3/2016).

Validità dei formulari A1 rilasciati ai sensi degli artt. 11 e 12 del regolamento (CE) n. 883/2004

Al fine di facilitare la protezione previdenziale dei **lavoratori distaccati che debbano rimanere nel Paese ospitante**, la validità dei formulari A1 rilasciati ai sensi degli artt. 11 e 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 ^(**), con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, deve ritenersi estesa fino al termine dello stato di emergenza fissato al 31 luglio 2020, anche in assenza di richiesta esplicita.

Formulari A1 rilasciati ai sensi dell'art. 13 del regolamento (CE) n. 883/2004

Per i **lavoratori che, invece, svolgono attività lavorativa in due o più Stati**, l'art. 13 del regolamento (CE) n. 883/2004 individua i criteri per la determinazione della legislazione applicabile sulla base del concetto di “attività prevalente”, assumendo particolare rilievo la valutazione dell'attività esercitata nello Stato di residenza, che deve essere almeno pari al 25% dell'attività complessivamente svolta.

Tuttavia, in ragione delle misure di limitazione della mobilità transfrontaliera, i suddetti lavoratori potrebbero essere stati costretti a rimanere nello Stato estero, non potendo rientrare in quello di residenza. Tale circostanza, in via generale, potrebbe determinare una modifica dei parametri di valutazione dell'attività lavorativa, con conseguente applicazione della legislazione previdenziale dello Stato estero.

^(*) La normativa comunitaria si applica:

- **agli Stati membri dell'Unione europea:** Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d'oltremare (isole di Reunion, Mayotte, Guyana francese, isole ricomprese nell'arcipelago delle Piccole Antille: Martinica, Guadalupa e l'isola di Saint Martin), Germania, Regno Unito (fino al termine del periodo transitorio, 31/12/2020), Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canarie, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia;
- **agli Stati SEE** (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), in applicazione dell'Accordo SEE;
- **alla Svizzera**, in applicazione dell'Accordo CH-UE.

^(**) Il modello A1 viene rilasciato, ai sensi degli artt. 11 e 12 del regolamento (CE) n. 883/2004, alla “persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro...”.

Per rimediare a tale eventualità, i formulari A1 rilasciati ai sensi dell'art. 13 del regolamento (CE) n. 883/2004 prima dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dovranno ritenersi validi prescindendo dalle variazioni della soglia percentuale dell'attività complessivamente svolta determinatasi a causa delle citate restrizioni alla mobilità.

OGGETTO: **EMERGENZA COVID-19**
FRUIZIONE DEL CONGEDO INDENNIZZATO DEI GENITORI PER LA CURA DEI
MINORI PROROGATA AL 3 MAGGIO 2020

L'art. 23 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 ha introdotto un congedo indennizzato ^(*) per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado – la cui scadenza era fissata al 3 aprile scorso dal D.P.C.M. 4 marzo 2020 –, fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti alla “Gestione separata” INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, dai lavoratori autonomi iscritti all'INPS, nonché dai lavoratori dipendenti del settore pubblico (CONFIMI ROMAGNA NEWS 16, 15 e 11 del 2020).

Tenuto conto che il D.P.C.M. 1 aprile 2020 ha esteso fino al 13 aprile 2020 il periodo di sospensione dei suddetti servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche (CONFIMI ROMAGNA NEWS 17/2020), fino a tale data è stato prorogato il termine entro cui fruire del congedo (messaggio INPS n. 1516/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS 18/2020).

Infine, il D.P.C.M. 10 aprile 2020 ha ulteriormente prolungato a **domenica 3 maggio 2020** il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche e, di conseguenza, entro la stessa giornata sarà possibile godere del congedo (messaggio INPS 16 aprile 2020, n. 1648).

(*) Dal 5 marzo 2020, i genitori lavoratori possono fruire di un congedo:

- per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni;
- per i figli di età inferiore a 12 anni;
- per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto per il “congedo di maternità”.

OGGETTO: RAPPORTO TRA TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E I PRINCIPALI ISTITUTI LEGALI – TABELLA RIEPILOGATIVA

Considerato il significativo ricorso agli ammortizzatori sociali conseguente all'emergenza epidemiologica in corso, si ritiene utile riepilogare – nella tabella sotto riportata – i rapporti tra il trattamento di integrazione salariale e i principali istituti legali.

Nonostante le disposizioni normative e amministrative sotto citate si riferiscano ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, si ritiene che quanto riportato trovi analoga applicazione anche in caso di ricorso agli altri ammortizzatori sociali.

<p>MALATTIA</p> <p>Fonte: art. 3, co. 7, d.lgs. n. 148/2015; circolari INPS n. 197/2015 e n. 130/2017</p>	<p>L'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 148/2015 stabilisce espressamente il principio di prevalenza del trattamento di integrazione salariale (Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria) sulla malattia. In alcuni casi, tuttavia, tale principio non trova applicazione (CONFIMI ROMAGNA NEWS 18/2020):</p> <ul style="list-style-type: none"> • se durante la sospensione dal lavoro insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà a usufruire delle integrazioni salariali; l'attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c'è obbligo di prestazione da parte del dipendente che, pertanto, non dovrà nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali; • qualora lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa si avranno due casi: <ul style="list-style-type: none"> ○ se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in regime di ammortizzatori sociali dalla data di inizio della stessa; ○ qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione. • Se l'intervento dell'ammortizzatore sociale comporta la "sola" contrazione dell'attività lavorativa, con conseguente riduzione dell'orario di lavoro, prevale l'indennità economica di malattia.
<p>DONAZIONE DI SANGUE</p> <p>Fonte: art. 8 l. n.</p>	<p>Il trattamento prevale sull'integrazione salariale ed è a carico dell'INPS (anticipato dal datore di lavoro)</p>

219/2005	
INFORTUNIO SUL LAVORO Fonte: circolare INPS n. 130/2017	L'infortunio prevale sempre sul trattamento di integrazione salariale. Se l'infortunio si è verificato prima dell'inizio del trattamento di integrazione salariale, il lavoratore ha diritto alla relativa indennità prevista dalla legge e dal contratto nazionale di riferimento, anche se si protrae nel periodo di integrazione salariale. Se l'infortunio avviene nel corso del trattamento di integrazione salariale, il dipendente avrà comunque diritto alla normale indennità erogata dall'INAIL.
CONGEDO DI MATERNITÀ Fonte: art. 54 d.lgs. n. 151/2001 e circolare INPS n. 130/2017	L'astensione obbligatoria per gravidanza o puerperio prevale sempre sull'integrazione salariale.
CONGEDO PARENTALE Fonte: circolare INPS n. 130/2017	Per il congedo parentale resta affidata all'interessata/o, anche dopo l'intervento dell'ammortizzatore sociale, la decisione di avvalersi o meno della facoltà di astensione. Nel caso decida di avvalersi dell'astensione, avrà diritto solo alla relativa indennità, senza possibilità di cumulo con il trattamento di integrazione salariale.
PERMESSI PER ALLATTAMENTO Fonte: circolare INPS n. 130/2017	Per avere diritto ai permessi per allattamento è necessario che nella giornata vi siano prestazioni lavorative. Pertanto gli stessi spettano solo in caso di riduzione di orario, qualora coincidano con le ore di attività lavorativa. Al contrario, in caso di sospensione a zero ore prevale l'integrazione salariale.
PERMESSI EX LEGGE 104/92 Fonte: art. 33 l. n. 104/1992; interpello min. del Lavoro n. 46/08; circolari INPS n. 133/2000 e n. 130/2017	<p>In caso di sospensione a zero ore non compete alcun giorno di permesso retribuito.</p> <p>In caso di sospensione parziale bisogna effettuare una riduzione proporzionale dei giorni di permesso fruibili.</p> <p>Nel caso di riduzione verticale, il diritto alla fruizione dei tre giorni mensili di permesso ex legge n. 104/92, è soggetto a riproporzionamento in funzione dell'effettiva riduzione della prestazione lavorativa. Se la riduzione riguarda esclusivamente l'orario giornaliero di lavoro (riduzione orizzontale), permane il diritto ai 3 giorni mensili di permesso retribuito.</p> <p>In caso di intervento dell'FSBA (che riguarda le sole aziende artigiane), i permessi lavorativi previsti dall'art. 33 della legge 104 del 1992 possono essere fruiti in costanza dello svolgimento di attività lavorativa. Se il lavoratore è in sospensione/riduzione, non può fruire di tali permessi in quanto l'assenza dal lavoro non impedisce al lavoratore di prestare assistenza al disabile.</p>

<p>CONGEDO STRAORDINARIO</p> <p>Fonte: 42, co. 5, d.lgs. n. 151/2001; circolare INPS n. 130/2017</p>	<p>In costanza di sospensione totale del rapporto di lavoro, non può essere avanzata nessuna richiesta di congedo straordinario e il lavoratore continua a percepire esclusivamente l'integrazione salariale. In caso di presentazione della domanda di congedo in costanza di sospensione parziale del rapporto di lavoro (riduzione di orario), essendovi comunque attività lavorativa, il richiedente percepirà l'integrazione salariale per le ore stabilite unitamente all'indennità per congedo straordinario in relazione alla prestazione lavorativa svolta. Nel caso in cui la domanda sia presentata prima della sospensione totale o parziale dell'attività lavorativa, il richiedente ha diritto a fruire l'indennità legata al congedo straordinario.</p>
<p>CONGEDO MATRIMONIALE</p> <p>Fonte: circolare INPS n. 248/1992</p>	<p>Il trattamento economico previsto per il congedo matrimoniale, essendo più favorevole per il lavoratore, prevale sull'ammortizzatore sociale.</p>
<p>FESTIVITÀ</p> <p>Fonte: messaggio INPS n. 13552/2009 e circolare INPS n. 130/2017</p>	<p>Lavoratori retribuiti in misura fissa mensile</p> <p>Relativamente ai lavoratori retribuiti in misura fissa mensile le festività civili, nazionali e religiose, non comportano in ogni caso riduzione della misura settimanale delle integrazioni salariali, atteso che la retribuzione predeterminata si riferisce a tutte le giornate lavorative del mese e non subisce alcuna variazione per la circostanza che alcune di queste giornate coincidano con le festività. In tale ipotesi le ore attinenti alle festività sono da comprendere, da un lato, nel numero delle ore lavorative ricadenti in ogni singolo mese per il quale deve essere diviso l'importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale e, dall'altro, devono essere incluse nel numero delle ore integrabili.</p> <p>Il suddetto trattamento è confermato anche per quei lavoratori, con qualifica operaia, che in base al C.C.N.L. di settore applicato sono retribuiti con paga mensilizzata.</p> <p>Lavoratori retribuiti non in misura fissa</p> <p>Non sono mai integrabili le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, che devono essere sempre retribuite dal datore di lavoro; le altre festività infrasettimanali (1° giorno dell'anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) non sono integrabili quando ricadono nei primi 15 giorni di integrazione salariale. Sono invece integrabili le festività infrasettimanali (1° giorno dell'anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione,</p>

	<p>Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) quando ricadono oltre i 15 giorni, a causa del prolungarsi della sospensione.</p> <p>In caso di intervento dell'FSBA (che riguarda le sole aziende artigiane), si prevede l'erogazione di prestazioni per le ore non lavorate (altri trattamenti eventualmente previsti dai contratti di lavoro a favore dei dipendenti rimangono a carico del datore di lavoro).</p>
<p>CONTRATTI A TERMINE E SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO Fonte: artt. 20 e 32 d.lgs. n. 81/2015</p>	<p><u>Divieto di assunzione a termine e di ricorso</u> del contratto di somministrazione a tempo determinato nelle unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato o di somministrazione di lavoro.</p>

OGGETTO: **MISURE TEMPORANEE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE (ART. 1 D.L. 8 APRILE 2020, N. 23)**
BENEFICIO DELLA GARANZIA CONDIZIONATO ALL'IMPEGNO A GESTIRE I LIVELLI OCCUPAZIONALI CON ACCORDI SINDACALI

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante «*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese*» (CONFIMI ROMAGNA NEWS 19/2020), in vigore dal 9 aprile scorso, all'accluso art. 1 prevede le «*Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese*», finalizzate alla concessione di finanziamenti in loro favore da parte di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, garantiti da SACE S.p.A.

Tra le condizioni stabilite per ottenere tali finanziamenti giova segnalare quella indicata al comma 2, lettera l) del citato art. 1:«*l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.*»

A tale proposito - e, beninteso, fermo restando che il d.l. 23/2020 è norma vigente dello Stato, ma dovrà essere convertito in legge dal Parlamento, e ciò potrebbe avvenire anche con eventuali modifiche apportate al suo contenuto da Senato e Camera dei Deputati - si ritiene utile riportare qui sotto un autorevole commento della condizione innanzi riportata (per consentire ai datori di lavoro interessati a ottenere il finanziamento previsto dall'art. 1, comma 2, lettera l) di cui si tratta di...conoscere per deliberare), di cui è autore Giuseppe Pellacani, Professore di diritto del lavoro nell'Università di Modena e Reggio Emilia, tratta dal sito www.opinione.it, pubblico e quindi accessibile a chiunque, del quotidiano «*l'Opinione delle Libertà*».

Il commento, dal titolo emblematico, intende evidenziare, tra l'altro, le conseguenze a cui potrebbero andare incontro quei datori di lavoro che si dovessero trovare nella situazione di licenziare per ragione economiche i propri dipendenti; per il Prof. Pellacani, infatti, «*l'impresa che accede al finanziamento rinuncia al potere di **licenziare unilateralmente i propri dipendenti***»; «*in altre parole, qualora intenda effettuare una riduzione di personale, anche di una sola unità, il datore di lavoro dovrà ottenere il nulla osta del **sindacato***».

Per chi scrive, non vi è alcun dubbio che il testo dell'art. 1, comma 2, lettera l) del d.l. 23/2020, nell'attuale formulazione, necessita di modifiche, necessarie a chiarirne quanto meno l'esatto significato e le precise conseguenze per l'impresa che «*vorrà*» accettare l'impegno ivi previsto.

Impegno che l'impresa dovrà assumere per ottenere un finanziamento - come scritto nell'incipit dell'art. 1 del d.l. 23/2020 - inteso ad assicurarle la necessaria liquidità in quanto colpita dall'epidemia COVID-19.

“DECRETO LIQUIDITÀ”: ATTENZIONE AL BOCCONE AVVELENATO

di
Giuseppe Pellacani

15 aprile 2020

La **Commissione europea** ha dato il via libera al cosiddetto “**Decreto liquidità**” (Decreto legge n° 23/2020) con cui il **Governo**, per far fronte alle gravi conseguenze economiche causate dall'emergenza derivante dall'epidemia di **Covid-19** e dal conseguente **lockdown** e in particolare per sostenere la liquidità delle imprese messe in crisi dal crollo dei fatturati e dalla difficoltà di riscossione dei crediti, ha previsto un sistema di **garanzie pubbliche sui prestiti concessi da** banche, istituzioni finanziarie ed altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, attraverso l'intervento di **Sace spa** per le imprese medio grandi nonché per quelle medio piccole, lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di **Partita Iva**, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**.

La pronta emanazione da parte dell'Associazione bancaria italiana di un'apposita circolare esplicativa consente sin d'ora l'avvio delle pratiche presso gli istituti, anche se per l'effettiva erogazione dei finanziamenti oltre i 25mila euro occorrerà attendere i regolamenti e le indicazioni di Sace e Fondo di garanzia, e per quelli alle imprese di maggiori dimensioni (quelle con fatturato superiore a 1,5 miliardi o con più di 5mila dipendenti) l'approvazione di un apposito decreto del **ministro dell'Economia**. Ebbene, quali che siano le tempistiche, prima di attivarsi per la richiesta, è opportuno che i potenziali beneficiari, valutino con attenzione i vincoli che la legge pone a loro carico una volta che avranno ottenuto il previsto finanziamento garantito da Sace.

In particolare, occorre porre molta attenzione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera l) del **Decreto liquidità**: “l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali”. Per quanto la norma si presenti generica e gravemente imprecisa, sollevando un complesso di interrogativi di non facile soluzione, nei suoi termini essenziali il precetto è chiaro: l'impresa che accede al finanziamento rinuncia al potere di **licenziare unilateralmente i propri dipendenti** per ragioni economiche. In altre parole, qualora intenda effettuare una riduzione di personale, anche di una sola unità, il datore di lavoro dovrà ottenere il nulla osta del **sindacato** che, come esperienza insegna, è poco probabile possa mostrarsi particolarmente aperto e disponibile al riguardo. Sotto il profilo politico, non può non rimarcarsi l'assoluta inopportunità della previsione, al contempo irritante, costituzionalmente disarmonica e irrazionale.

Irritante perché appare con tutta evidenza figlia di una sempre più pervasiva e corrosiva ansia di moralizzazione, laddove la morale, si sa, è per definizione appartenente alla sfera delle convinzioni personali e mai dovrebbe fare ingresso nelle sedi dove si formano le leggi. Costituzionalmente

disarmonica in quanto assegna al sindacato un inedito potere di incidere sulle scelte dell'impresa, ignorando il **principio sancito dall'articolo 41**, secondo cui l'iniziativa economica privata, libera col solo limite che essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e con ciò alterando la geometria degli equilibri fra capitale e lavoro disegnata dai padri costituenti.

Priva di razionalità, perché legare per il futuro le mani ad imprenditori già sottoposti a forte **stress economico-finanziario**, per di più per un periodo di tempo potenzialmente non brevissimo (fino a sei anni), imponendo vincoli organizzativi ulteriori rispetto a quelli (assai stringenti) già esistenti, rischia di compromettere il conseguimento degli obiettivi di fondo che la legge, a parole, si propone: "contenere", per le imprese, "gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica Covid-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale" e quindi favorire la ripresa delle attività ed evitare il rischio di chiusure definitive. Come può – vi è da chiedersi – un'impresa già oggi in difficoltà, con davanti scenari inediti e un futuro incerto, impegnarsi per gli anni a venire a mantenere i livelli occupazionali? O (che più o meno è la stessa cosa) ad adottare ogni decisione organizzativa in accordo col sindacato? Anche passando al piano tecnico giuridico le criticità che emergono sono numerose, al punto da rendere la norma così enigmatica che per la sua interpretazione andrebbe invocata l'opera di un chiromante più che quella di un giurista. Mi limiterò qui a segnalarne solo alcune, le più rilevanti.

Innanzitutto, la legge non stabilisce la durata del vincolo, che dunque dovrebbe coincidere con quella del finanziamento, con potenziale estensione fino a sei anni, né quali siano i "**livelli occupazionali**" di riferimento: quelli al momento dell'entrata in vigore del decreto, della richiesta di finanziamento, della sua erogazione, o addirittura quelli man mano raggiunti in seguito, così che si potrà andare solo in avanti e mai indietro? In secondo luogo, non viene specificato quale sia il soggetto abilitato a sottoscrivere gli "appositi accordi", né il livello di questi ultimi. Si può immaginare che lo strumento più adatto sia il **contratto aziendale**, stipulato dalle rappresentanze sindacali aziendali (**Rsa** o **Rsu**) o, in mancanza di queste, un accordo con le organizzazioni sindacali a livello provinciale. Ma un chiarimento sarebbe opportuno. Così come sarebbe bene precisare se l'accordo possa essere concluso con qualunque sindacato o solo con quelli comparativamente più rappresentativi.

E ancora: non è chiaro in che modo la previsione debba raccordarsi con le regole procedurali vigenti in tema di licenziamenti collettivi (articolo 4, legge n° 223 del 1991) o di licenziamento per motivo oggettivo nelle imprese medio grandi cui si applichi **l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori** (articolo 7, legge n° 604 del 1966). I licenziamenti saranno validi solo laddove in sede di procedura sindacale (articolo 4, legge 223/1991) o davanti all'Ispettorato del lavoro (articolo 7, legge n° 604/1966) venga raggiunto un accordo (che entrambe le leggi peraltro configurano come

eventuale)? Non si tratta di questioni di poco conto dal momento che, trattandosi di una norma imperativa, la sua violazione comporta la nullità del provvedimento adottato. Il che, in altri termini, significa che, **in caso di licenziamento**, il datore di lavoro, a prescindere dal regime di tutela applicabile, si vedrà applicata la sanzione più grave (reintegrazione e pagamento di tutte le retribuzioni e di tutti i contributi pregressi).

Senza contare che, trattandosi di una norma che assegna uno specifico diritto al sindacato, quest'ultimo, se by-passato, potrebbe anche avvalersi della procedura di repressione della condotta antisindacale prevista dall'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori (ancora una volta con gravi conseguenze per l'impresa). Infine, "gestione dei livelli occupazionali" è termine estremamente generico e astrattamente idoneo a comprendere operazioni della più varia natura. **Che dire di una cessione di un ramo d'azienda? O della scelta di non partecipare alla gara di appalto per il rinnovo di una commessa? O della decisione di richiedere l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria o l'attivazione della solidarietà? O finanche (perché no?) del ricorso alla somministrazione di lavoro o dell'assunzione di lavoratori stagionali? Non si tratta forse di operazioni che impattano sui i livelli occupazionali?**

In conclusione, sperare in un passo indietro e in un'eliminazione della previsione forse è eccessivamente ottimistico (il **furore ideologico** dei nuovi crociati appare troppo saldo), ma almeno un intervento chiarificatore, casomai sulla scorta del consiglio di qualche esperto, in sede di conversione è il minimo che è lecito attendersi: evitiamo alle imprese, già in difficoltà, inutili lacci e l'ulteriore carico rappresentato dall'incertezza del quadro regolatorio.

D.L. n. 23/2020

Art. 1.

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, **SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie**, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, **per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese**. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti

titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate alle seguenti condizioni:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;

b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;

c) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;

2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa;

d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:

1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;

3) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;

e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

f) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;

h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive

della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa;

i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;

l) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;

m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;

n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

3. Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dal comma 2, lettera c), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

4. Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera d) si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.

5. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

6. Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei

dati risultanti da bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa non ha approvato il bilancio, si applica la seguente procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9:

a) l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;

b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. e quest'ultima processa la richiesta, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;

c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.

7. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 6, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

a) contributo allo sviluppo tecnologico;

b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;

c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;

d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;

e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

8. Con il decreto di cui al comma 7 possono essere elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d), fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello ivi previsto, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione, in relazione alle aree e ai profili di cui al comma 7.

9. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo. SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi da 1 a 9.

11. In caso di modifiche della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8 possono essere conseguentemente adeguati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

12. L'efficacia dei commi da 1 a 9 è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere concessa, in conformità con la normativa dell'Unione europea, la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da Cassa

depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) entro il 31 dicembre 2020 derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" e che prevedano modalità tali da assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse. La garanzia è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

14. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e 13, nonché di quelle concesse ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

OGGETTO: TFR - INDICE DI RIVALUTAZIONE DI MARZO 2020

L'Istituto Centrale di Statistica ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di **marzo 2020** pari a **102,6** (base 2015 = 100).

In applicazione dell'art. 5 della legge 297/82, nel caso in cui un rapporto di lavoro sia stato risolto dal **15 marzo 2020** al **14 aprile 2020** la percentuale di **rivalutazione** da applicare al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) ammonta a 0,448171%.